

---

Prof. Dr. Peter Nobel  
Prof. Dr. Paolo Bernasconi  
Raffaele Rossetti

# **Gestione e vigilanza di gruppi bancari multinazionali**



CENTRO DI STUDI BANCARI VILLA NEGRONI



Stämpfli Editore SA Berna · 2009

## Sommario

|                                                                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Prefazione.....                                                                                                           | 1   |
| CLAUDIO GENERALI                                                                                                          |     |
| Gestione e vigilanza di gruppi bancari multinazionali -<br>Basi legali (art. 3f LBCR e altre disposizioni attinenti)..... | 3   |
| PETER NOBEL                                                                                                               |     |
| Vigilanza consolidata: sviluppi e casistica.....                                                                          | 25  |
| RAFFAELE ROSSETTI                                                                                                         |     |
| Segreto bancario: Eccezioni all'interno di un gruppo bancario<br>multinazionale.....                                      | 51  |
| PAOLO BERNASCONI                                                                                                          |     |
| Annexi.....                                                                                                               | 97  |
| PAOLO BERNASCONI                                                                                                          |     |
| Gli Autori.....                                                                                                           | 107 |

## Segreto bancario: Eccezioni all'interno di un gruppo bancario multinazionale

PAOLO BERNASCONI

### Sommario

|                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Introduzione.....                                                                                                        | 53 |
| Prima parte: Informazioni necessarie per la vigilanza consolidata ....                                                   | 55 |
| I. Base legale ed oggetto della vigilanza consolidata.....                                                               | 55 |
| 1. Base legale.....                                                                                                      | 55 |
| 2. Entità soggette alla vigilanza consolidata.....                                                                       | 56 |
| 3. Oggetto della vigilanza consolidata.....                                                                              | 56 |
| 4. Informazioni anticiclaggio e antiterrorismo.....                                                                      | 58 |
| II. Informazioni non riguardanti la clientela.....                                                                       | 58 |
| 5. Informazioni relative all'organizzazione.....                                                                         | 58 |
| 6. Informazioni relative ai fondi propri, alla ripartizione dei<br>rischi, alla liquidità ed alla contabilità.....       | 58 |
| III. Informazioni riguardanti la clientela.....                                                                          | 59 |
| 7. I cosiddetti "grandi debitori".....                                                                                   | 59 |
| 8. La clausola "Private Banking Carve Out".....                                                                          | 59 |
| 9. Relazioni d'affari connesse alla gestione patrimoniale:<br>applicazione della clausola Private Banking Carve Out..... | 60 |
| 10. Relazioni d'affari di carattere commerciale.....                                                                     | 61 |
| 11. Informazioni collegate alla gestione del rischio legale e<br>reputazionale.....                                      | 61 |
| IV. Scambio di informazioni in un gruppo multinazionale.....                                                             | 63 |
| 12. Scambio di informazioni infragruppo in territorio svizzero.....                                                      | 63 |
| 13. Scambio di informazioni infragruppo dalla Svizzera all'estero.....                                                   | 63 |
| 13.1 Esimente della punibilità per lo spionaggio economico.....                                                          | 63 |
| 13.2 Informazioni dalla casa-madre in Svizzera a favore di<br>sue entità all'estero.....                                 | 64 |
| 13.3 Informazioni da parte di un'entità in Svizzera a favore<br>della sua casa madre all'estero.....                     | 64 |
| 14. Scambio di informazioni infragruppo dal territorio estero al<br>territorio svizzero.....                             | 65 |
| 14.1 Priorità dell'obbligo di vigilanza consolidata rispetto<br>all'obbligo del segreto bancario.....                    | 65 |

|      |                                                                                                                         |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 14.2 | Flusso di informazioni dalla casa madre all'estero alla filiale o succursale in Svizzera.....                           | 65 |
| 14.3 | Flusso di informazioni dalla filiale o succursale all'estero alla casa madre in Svizzera.....                           | 66 |
| V.   | 15. Rapporti con la legislazione sulla protezione dei dati                                                              | 66 |
|      | Diversità del regime applicabile alla filiale e alla succursale.....                                                    | 67 |
|      | 16. Differenza tra filiale e succursale.....                                                                            | 67 |
|      | 17. Regime legale per la filiale.....                                                                                   | 68 |
|      | 18. Regime legale per la succursale.....                                                                                | 69 |
|      | 19. Applicabilità extraterritoriale del diritto svizzero.....                                                           | 69 |
|      | 20. "To branch or to subsidiary?".....                                                                                  | 74 |
| VI.  | Consulenza al cliente riguardo al flusso internazionale di informazioni infragruppo.....                                | 75 |
|      | 21. L'obbligo di orientare il cliente.....                                                                              | 75 |
|      | 22. Contenuto e modalità dell'informazione dovuta al cliente.....                                                       | 76 |
|      | <b>Seconda parte: Accesso delle autorità alle informazioni ed ai beni presso un gruppo bancario multinazionale.....</b> | 77 |
|      | <b>Prima sezione: Acquisizione di informazioni.....</b>                                                                 | 77 |
| I.   | Generalità.....                                                                                                         | 77 |
|      | 23. Reperibilità di informazioni e di documenti.....                                                                    | 77 |
|      | 24. Analogia tra filiale e succursale.....                                                                              | 78 |
| II.  | Accesso delle autorità svizzere ad informazioni del gruppo in territorio svizzero.....                                  | 79 |
|      | 25. Accesso da parte delle autorità di vigilanza.....                                                                   | 79 |
|      | 26. Accesso da parte delle autorità giudiziarie e amministrative.....                                                   | 79 |
|      | 27. Accesso da parte delle autorità fiscali.....                                                                        | 80 |
| III. | Accesso delle autorità svizzere ad informazioni del gruppo situate fuori dal territorio svizzero.....                   | 80 |
|      | 28. Generalità.....                                                                                                     | 80 |
|      | 29. Accesso da parte delle autorità di vigilanza svizzere.....                                                          | 81 |
|      | 30. Accesso da parte delle autorità giudiziarie e amministrative.....                                                   | 81 |
|      | 31. Accesso da parte delle autorità fiscali.....                                                                        | 81 |
| IV.  | Accesso da parte di autorità estere ad informazioni del gruppo situate in territorio svizzero.....                      | 82 |
|      | 32. Generalità.....                                                                                                     | 82 |
|      | 33. Accesso da parte delle autorità estere di vigilanza.....                                                            | 82 |
|      | 34. Accesso da parte delle autorità giudiziarie e amministrative estere.....                                            | 83 |
|      | 35. Accesso da parte delle autorità fiscali estere.....                                                                 | 83 |
|      | <b>Seconda sezione: Sequestro di averi patrimoniali.....</b>                                                            | 85 |
|      | Principio di territorialità ed eccezioni.....                                                                           | 85 |

|      |                                                                                                     |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 36.  | Regola di competenza.....                                                                           | 85 |
| 37.  | Cooperazione internazionale.....                                                                    | 85 |
| II.  | Sequestro di averi patrimoniali di clienti del gruppo depositati in territorio svizzero.....        | 86 |
|      | 38. Sequestro in Svizzera da parte di autorità svizzere.....                                        | 86 |
|      | 39. Sequestro in Svizzera da parte di autorità estere.....                                          | 87 |
| III. | Sequestro di averi patrimoniali di clienti del gruppo depositati fuori dal territorio svizzero..... | 87 |
| A.   | Sequestro all'estero da parte di autorità svizzere.....                                             | 87 |
|      | 40. Autorità di vigilanza.....                                                                      | 87 |
|      | 41. Autorità penali.....                                                                            | 88 |
|      | 42. Autorità civili.....                                                                            | 90 |
|      | 43. Sequestri assicurativi nella procedura di esecuzione per debiti (art. 271 LIEF).....            | 90 |
| B.   | Sequestro all'estero da parte di autorità estere.....                                               | 92 |
|      | 44. Sequestro in applicazione del diritto locale.....                                               | 92 |
|      | 45. Sequestro in applicazione extraterritoriale del diritto estero.....                             | 93 |
|      | 46. Sequestro tramite autorità antiriciclaggio.....                                                 | 93 |
|      | <b>Conclusioni e prospettive.....</b>                                                               | 94 |

## Introduzione

Alla piazza finanziaria, alle aziende che operano come intermediari finanziari nonché alla clientela, il funzionamento efficace della vigilanza consolidata preme anzitutto come strumento per assicurare il buon funzionamento delle aziende in questo settore e, quindi, il funzionamento di un mercato in modo efficace ed integro. Alla clientela però il funzionamento della vigilanza consolidata interessa anche da un altro punto di vista, ossia quello dei limiti della tutela alla confidenzialità riguardo all'identità del cliente, dei suoi partner commerciali nonché delle sue attività svolte attraverso un'azienda sottoposta all'obbligo del segreto professionale<sup>1</sup>, in particolare all'obbligo del

<sup>1</sup> Secondo il diritto svizzero l'obbligo del segreto professionale deve essere osservato praticamente da tutte le categorie degli intermediari finanziari, ossia non solo da parte delle banche secondo l'art. 47 LBCR, bensì anche dai commercianti di valori mobiliari secondo l'art. 43 LBVM, da tutti coloro che operano nel settore degli strumenti collettivi di investimento (art. 148 cpv. 1 lit. k LICol), come pure da tutti gli altri intermediari finanziari in base all'art. 152 CPS, che punisce la violazione del segreto d'affari, ed in particolare per tutti gli intermediari sottoposti alla legge cantonale ticinese sull'esercizio della professione di fiduciari in base all'art. 14 della legge medesima. Si deve poi ancora ricordare l'art. 6a della Legge federale contro la concorrenza sleale e l'art. 398 CO, che prevede, tra gli obblighi di colui che esegue

segreto bancario, specialmente riguardo ad altre persone giuridiche situate oltre frontiera. In particolare, proprio l'art. 47 LBCR<sup>2</sup> che disciplina il segreto bancario prevede, nella sua cifra 4, una riserva a favore degli obblighi che scaturiscono dai Codici di procedura civile e dai Codici di procedura penale vigenti in Svizzera. Questa è una delle ragioni per cui il segreto bancario svizzero non è assoluto. Infatti, non può essere opposto nell'ambito di indagini penali e civili. Parimenti non può essere opposto, ovviamente, nei confronti delle autorità di vigilanza svizzere e, in determinati casi, tramite queste ultime, anche di quelle straniere. Anzi, determinate norme prevedono obblighi di segnalazione spontanea, a scopo antiterrorismo e antiriciclaggio (artt. 9 e 10 LRD<sup>3</sup>), di pubblicità riguardo alle aziende quotate in borsa (artt. 20 segg. LBVM<sup>4</sup>). Altre eccezioni sono connesse proprio all'obbligo della vigilanza consolidata.

Ma il cliente può essere interessato anche a conoscere se, quando ed in quale misura lo scambio di informazioni necessario per attuare la vigilanza consolidata possa avere per conseguenza di rendere accessibili alle autorità di uno o più paesi quelle informazioni che, se non fosse stato a causa dell'obbligo di vigilanza consolidata, non avrebbero potuto varcare un confine nazionale se non attraverso i canali della cooperazione internazionale fra le autorità. Intendiamo così fornire criteri utili per chiarire se, quando e come la globalizzazione dei mercati comporta anche la globalizzazione delle informazioni, comprese quelle sottoposte all'obbligo del segreto bancario.

una determinata attività nell'ambito del contratto di mandato - come è il caso praticamente per tutti gli intermediari finanziari - anche l'obbligo di un'esecuzione diligente e leale, comprensivo, secondo la dottrina, anche dell'obbligo della riservatezza. Vi si aggiungono poi gli obblighi connessi al segreto d'ufficio, a cui sono tenuti tutti i funzionari appartenenti alle autorità di vigilanza nonché tutti gli addetti alle società di revisione (art. 47 cpv. 1 LBCR) nonché tutti gli appartenenti alla pubblica amministrazione e all'amministrazione giudiziaria (art. 320 CPS).

<sup>2</sup> Legge federale sulle banche e le casse di risparmio, Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio, LBCR, RS 952.0.

<sup>3</sup> Legge sul riciclaggio di denaro, Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario, LRD, RS 955.0.

<sup>4</sup> Legge sulle borse, Legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari, LBVM, RS 954.1.

## Prima parte: Informazioni necessarie per la vigilanza consolidata

### I. Base legale ed oggetto della vigilanza consolidata

#### 1. Base legale

Come spesso succede nel diritto dell'economia, le norme disciplinanti un settore non sono tutte riunite in un corpo unico, poiché sono nate adattandosi a determinati sviluppi contingenti, per cui si trovano sparpagliate, nella legislazione sulle banche (art. 3 cpv. 2, art. 4 segg. e art. 4<sup>quintes</sup> LBCR) ma anche in quella antiriciclaggio e, per di più, anche per l'interpretazione dei termini utilizzati, si deve far capo a principi e definizioni reperibili in altri settori legali, non solo di diritto svizzero ma anche di diritto internazionale. In relazione alla propria casa madre, una filiale, sia in Svizzera che all'estero, a causa della sua indipendenza giuridica, deve essere considerata come un terzo, nei confronti del quale deve quindi essere osservato il segreto bancario secondo l'art. 47 LBCR. Era pertanto necessaria una base legale per permettere l'eccezione all'obbligo del segreto bancario, in base alla quale autorizzare le banche a comunicare alle loro società madri le informazioni e documenti necessari alla vigilanza su base consolidata, prevista esplicitamente dall'art. 4<sup>quintes</sup> LBCR. La sentenza del Tribunale federale 2A.91/2005, commentata al capitolo 19, ha fra l'altro risolto la nota controversia riguardo all'idoneità dell'art. 4<sup>quintes</sup> LBCR quale base legale per la trasmissione di informazioni riguardanti anche la clientela<sup>5</sup>. Quanto sia delicata questa eccezione all'obbligo del segreto bancario, è dimostrato dal fatto che l'art. 4<sup>quintes</sup> LBCR, nel suo primo capoverso, elenca ben tre condizioni restrittive che vengono considerate come soddisfatte rispetto al regime legale dei paesi appartenenti all'OCSE o al Comitato di Basilea. L'importanza che il legislatore attribuisce allo scambio di informazioni a scopo di vigilanza consolidata è dimostrata dal secondo capoverso dell'art. 4<sup>quintes</sup> LBCR, secondo cui, quando le condizioni per lo scambio di

<sup>5</sup> Cfr. "Die Konsolidierungspflicht allein erfordert die konzerninterne Weitergabe von Kundendaten nicht", De Capitani Werner, Das Bankgeheimnis im Konzern - Bemerkungen zum Beitrag von P. Honegger und T. Frick in: SZW 1/96 S. 1, in: SWZ 2/97, pag. 76 segg.; cfr. anche Jérôme Desponds, Globalisation et surveillance consolidée, in: L'Expert-comptable suisse, ECS 2004, pag. 325 segg., cifra 4.2.1.

informazioni siano dubbie, la banca può richiedere una decisione formale da parte della CFB<sup>6</sup>.

## 2. Entità soggette alla vigilanza consolidata

Il criterio per stabilire il cosiddetto perimetro della vigilanza consolidata non è tanto giuridico quanto economico, ossia fondato sulle circostanze di fatto piuttosto che su quelle giuridiche. Così come risulta dall'art. 3a segg. LBCR e dagli artt. 13a e 23a OBCR<sup>7</sup> e dalle Direttive CFB sull'allegimento dei conti del 14.12.1994 N. 210 segg. Sono soggette alla vigilanza consolidata tutte le entità riguardo alle quali sussiste una partecipazione totale oppure almeno pari o superiore al 50%, ma eventualmente anche in caso di partecipazione inferiore, se sussistono altri elementi fattuali che permettono di stabilire un rapporto di dipendenza, p.es. in caso di identità di persone all'interno degli organi dirigenti di due entità oppure in caso di stretti rapporti commerciali importanti<sup>8</sup>. Un simile rapporto di dipendenza può sussistere anche fra entità di cui solo alcune esercitano l'attività bancaria, p.es. quando un gruppo bancario faccia capo ad una holding<sup>9</sup> oppure anche fra entità che facciano capo quali azionisti alle stesse persone fisiche oppure a persone fisiche vicine<sup>10</sup>. Ciò significa che l'obbligo della vigilanza consolidata e del relativo scambio di informazioni può sussistere, nei due sensi, anche:

- riguardo ad una entità non sottoposta alla legislazione bancaria<sup>11</sup>;
- fra due entità non sottoposte alla stessa entità;
- fra due entità sottoposte alla stessa entità ma senza necessariamente risalire a quest'ultima.

## 3. Oggetto della vigilanza consolidata

L'art. 14a OBCR applica la tecnica legislativa consueta, senza fornire una definizione di base esaustiva, fornendo bensì un elenco di nove concretizzazioni, di cui richiamiamo in particolare quella prevista sub lit. c, secondo

<sup>6</sup> Nel presente articolo si utilizzano come sinonimi le espressioni FINMA e CFB, per tenere conto del fatto che, anche se la CFB, a partire dal 1.1.2009 è stata sostituita dalla FINMA, in numerosi testi di legge, come pure in testi dottrinali e giurisprudenziali si parlava o si parla ancora di CFB.

<sup>7</sup> Ordinanza sulle banche, Ordinanza del 17 maggio 1972 sulle banche e le casse di risparmio, OBCR, RS 952.02.

<sup>8</sup> DTF 108 Ib 518 cons. 2°, 108 Ib 82 cons. 4.

<sup>9</sup> Cfr. il caso della CS Holding giudicato in DTF 116 Ib 331.

<sup>10</sup> Boll. CFB 31 pag. 119.

<sup>11</sup> Boll. CFB 36 pag. 13 segg.; Boll. CFB 50 pag. 43; Rapport de gestion CFB 1998, 3.7, pag. 173.

cui "la vigilanza su base consolidata ha segnatamente per oggetto di vigilare se il gruppo finanziario rileva, limita e sorveglia in maniera adeguata i rischi vincolati alla sua attività". Secondo la dottrina<sup>12</sup>, fra questi rischi<sup>13</sup> rientrano i rischi giuridici e i rischi di reputazione<sup>14</sup>. Medesima interpretazione viene fornita anche riguardo al termine di rischio previsto dall'art. 3g cpv. 2 LBCR, che autorizza la CFB ad emettere prescrizioni relative alla sorveglianza consolidata<sup>15</sup>. L'ampiezza delle definizioni di questi rischi ha per effetto di ampliare anche il perimetro della vigilanza consolidata e, anticipiamolo subito, anche il perimetro delle informazioni che devono e/o possono essere scambiate all'interno di un gruppo bancario, allo scopo di assicurare il funzionamento della vigilanza consolidata. D'altra parte, allo stesso ampio risultato si giunge anche in applicazione della concretizzazione prevista dalla lit. a, cpv. 1 dell'art. 14a OBCR, secondo cui la vigilanza su base consolidata ha per oggetto, fra l'altro, di vigilare se il gruppo finanziario è organizzato in maniera adeguata, poiché il Tribunale federale<sup>16</sup> ha stabilito che per adempiere alla condizione dell'organizzazione bancaria adeguata prevista dall'art. 3 cpv. 2 lit. a LBCR è necessaria anche la gestione consolidata dei rischi giuridici e di reputazione. L'ampiezza del rischio di reputazione trova una conferma concreta nella decisione datata 31.3.2006 della CFB, mediante la quale è stato sanzionato il consiglio di amministrazione della filiale svizzera della Banca Popolare di Lodi per non aver individuato per tempo e sufficientemente il rischio reputazionale connesso al fatto di concedere finanziamenti a cinque clienti, allo scopo di partecipare alla scalata del Banco Ambrosiano Veneto, che era oggetto di una concertazione da parte di Fiorani

<sup>12</sup> Cfr. Schlichting Lars, Applicazione extra-territoriale dell'Ordinanza della CFB sul riciclaggio di denaro e sorveglianza consolidata dei rischi giuridici e reputazionali, NRCP 6/2006, pag. 2.

<sup>13</sup> Come pure fra i cosiddetti "rischi connessi" previsti dall'art. 3g cpv. 2 LBCR in fine. Nel progetto dell'art. 14a OBCR il rischio giuridico ed il rischio reputazionale erano menzionati esplicitamente. Vennero lasciati cadere nella versione finale poiché pleonastici, dal momento che già erano compresi nel perimetro della vigilanza consolidata secondo l'art. 9 ORD-CFB antiriciclaggio.

<sup>14</sup> Cfr. inoltre la rubrica della CFB intitolata "Questions fréquemment posées - luitte contre le blanchiment d'argent" (<http://www.finma.ch/archiv/ebk/fi/faq/faq9.html>) dove si legge la seguente definizione di rischi giuridici e rischi di reputazione:

"Le risque de réputation est le risque qu'une publicité négative relative à la conduite des affaires ainsi qu'aux relations entretenues par une banque porte atteinte à la confiance dans l'intégrité de l'établissement, que les reproches soient ou non justifiés. Le risque juridique correspond à la possibilité que l'activité de la banque soit compromise par des procès, des décisions judiciaires en défaveur de celle-ci ou des contrats ne pouvant être exécutés (cf. Customer Due Diligence Paper du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire)".

<sup>16</sup> Cfr. sentenza 2A.91/2005 commentata infra al capitolo 19.

ed altri dirigenti della casa madre italiana, ossia appunto la Banca Popolare di Lodi<sup>17</sup>.

#### 4. Informazioni anticiclaggio e antiterrorismo

L'art. 9 Ordinanza anticiclaggio CFB non costituisce altro che un corollario dell'art. 4<sup>quintus</sup> LBCR e dell'art. 14a OBCR, specificato però con diretto riferimento agli obblighi di prevenzione anticiclaggio e antiterrorismo cui sono sottoposte le banche operative in territorio svizzero. La volontà del legislatore è ovviamente quella di impedire che, attraverso entità in territorio estero appartenenti ad un gruppo con sede in Svizzera, si possano eludere le norme di prevenzione anticiclaggio e antiterrorismo previste dal diritto svizzero, oppure che possano sussistere lacune a questo riguardo. L'importanza attribuita a questo obiettivo da parte del legislatore è dimostrata dal cpv. 3 dell'art. 9 ORD CFB, che impone addirittura all'intermediario finanziario di informare immediatamente la CFB non appena abbia a constatare l'esistenza di un ostacolo legale frapposto al raggiungimento di questo obiettivo a causa della legislazione o della prassi di un paese estero.

## II. Informazioni non riguardanti la clientela

#### 5. Informazioni relative all'organizzazione

Lo scambio di informazioni che riguarda gli aspetti organizzativi previsti dall'art. 14a cpv. 1 lit. a, b, c, d, e, h, i, di regola non comporta lo scambio di informazioni che riguardano la clientela, bensì principalmente lo scambio di informazioni che riguardano, al massimo, l'identità di persone appartenenti agli organi dirigenti o di audit.

#### 6. Informazioni relative ai fondi propri, alla ripartizione dei rischi, alla liquidità<sup>18</sup> ed alla contabilità<sup>19</sup>

Anche le informazioni suddette, lo scambio delle quali è previsto dall'art. 4<sup>quintus</sup> LBCR in combinazione con l'art. 14 e 14a cpv. 1 lit. f e lit. g OBCR,

<sup>17</sup> Cfr. Bollettino CFB 49, pag. 133 segg. consid. 59 (la pubblicazione era anonimizzata, ma in modo così maldestro da permettere agevolmente di identificare le banche coinvolte).

<sup>18</sup> Cfr. art. 18 cpv. 2 OBCR.

<sup>19</sup> Cfr. art. 23a e 44 lit. b OBCR.

di regola non dovrebbe comportare la trasmissione di informazioni che riguardano l'identità e le attività della clientela. Ciò vale anche per lo scambio di informazioni conseguente alla vigilanza consolidata relativa alla Regolamentazione denominata Basilea II<sup>20</sup>.

## III. Informazioni riguardanti la clientela

#### 7. I cosiddetti "grandi debitori"

La prassi a questo riguardo trova conferma esplicita da parte della CFB<sup>21</sup>, senza che risulti che abbia mai dato luogo a problemi particolari.

#### 8. La clausola "Private Banking Carve Out"

La clausola suddetta è stata elaborata interpretando il concetto previsto dall'art. 23<sup>septies</sup> cpv. 4 LBCR che riguarda la facoltà della CFB di permettere alle autorità estere di vigilanza sulle case madri estere di effettuare verifiche dirette presso le succursali o filiali in Svizzera delle medesime. Se però, nell'ambito di queste verifiche, dovessero emergere "informazioni legate direttamente o indirettamente a operazioni relative all'amministrazione di beni o ai depositi di singoli clienti di una banca" è previsto un regime speciale, nel senso che queste verifiche non possono essere effettuate da parte dell'autorità estera, bensì da parte della CFB medesima, la quale ne ordina la trasmissione esclusivamente dando la possibilità al cliente interessato di esercitare i rimedi giuridici in base alla Legge federale del 20.12.1968 sulla

<sup>20</sup> Cfr. Weber/Menoud, Financial Conglomerates: Consolidated Supervision in the Light of the Basel II Implementation, SZW/RSDA 1/2006, pag. 27 segg.

<sup>21</sup> "Le informazioni necessarie per svolgere l'esame consolidato di un gruppo finanziario non concernono unicamente il singolo istituto bancario, ma anche i singoli clienti. Solo identificando le principali esposizioni della banca a livello individuale è possibile stabilire la loro influenza a livello di gruppo. Informazioni quali i dieci più grandi debitori di un istituto bancario e le poste rischio ai sensi dell'art. 21 OBCR devono essere necessariamente identificate non soltanto a livello individuale, ma anche consolidate (vedi in particolare allegato 4 alla Circolare CFB 05/2 Rapporto di revisione). Per la determinazione a livello consolidato dei grossi debitori e delle poste rischio occorre che le informazioni concernenti i singoli clienti dei singoli istituti bancari siano centralizzate presso la banca madre. Solo in questo modo infatti il gruppo è in grado di stabilire se due o più persone fisiche o giuridiche devono essere considerate come un gruppo di controparti associate e trattate come singola unità a livello di gruppo (art. 21c OBCR)." Estratto dalla Decisione CFB del 23.11.2005, capitolo 20. Cfr. anche Althaus Stämpfli Annette, Personendaten von Bankkunden, Bern 2004, pag. 128; De Capitani, op. cit. sub nota 5, pag. 79.

procedura amministrativa<sup>22</sup>. La prassi riconosce che la medesima eccezione debba valere anche nell'ambito dello scambio di informazioni infragruppo a scopo di vigilanza consolidata. Nell'ambito di un soppesamento di interessi in un caso concreto, non è da escludere che la bilancia abbia a pendere piuttosto verso la soddisfazione dell'obiettivo del buon funzionamento della vigilanza consolidata<sup>23</sup>, che in generale deve essere considerato come prioritario.

## 9. Relazioni d'affari connesse alla gestione patrimoniale: applicazione della clausola Private Banking Carve Out

La prassi finora si è preoccupata di distinguere in modo accurato le relazioni d'affari di carattere commerciale che sono indipendenti dalla gestione del patrimonio da quelle che sono connesse direttamente alla gestione del patrimonio personale del cliente<sup>24</sup>, ma tenendo sempre meno conto delle

<sup>22</sup> RS 172.021. Un'applicazione concreta di questa clausola, effettuata in modo molto dettagliato e differenziato, si può leggere nella decisione datata 23.11.2005 pubblicata nel Bollettino della CFB N. 49, pag. 122 consid. 6, riguardo alla verifica in luogo da parte di commissari della Banca d'Italia presso la filiale svizzera di una banca italiana. Del resto, in dottrina già si è levata una voce a favore dell'abrogazione della clausola del "Private Banking Carve Out" (cfr. Schlichting Lars, Konsolidierte Überwachung der Rechts- und Reputationsrisiken im Finanzbereich, Zürich 2007, pag. 69).

<sup>23</sup> "La clausola del *private banking carve out* esclude l'accesso diretto dell'autorità estera a tutte quelle informazioni legate alla gestione patrimoniale. Al contrario, tutte quelle operazioni che non riguardano prettamente l'amministrazione dei propri beni non possono beneficiare di questa eccezione. La gestione patrimoniale si identifica nell'esistenza di una relazione duratura tra il cliente e la banca, che ha quale scopo la gestione del patrimonio personale del cliente. La clausola del *private banking carve out* ha per scopo la protezione della sfera privata degli investitori, ritenuto che di regola gli investimenti dei singoli clienti non fanno correre un rischio particolare all'istituto bancario sul piano finanziario. Per questo motivo anche i crediti su pegno (come i crediti lombardi) o altri crediti legati al settore dell'amministrazione di beni, anche se concessi senza contratto di pegno formale ma sulla base di un deposito e- sistente, non possono essere visionati dall'autorità estera (Messaggio CF LBOR 98, FF 1998 pag. 3058). In principio rientrano sotto questa definizione i crediti garantiti con il pegno di un portafoglio di proprietà del cliente bancario, diversificato e com- posto di valori patrimoniali mobili, usuali nel settore bancario e negoziati in una borsa riconosciuta o su un mercato rappresentativo (art. 12a cpv. 1 let. 4.3 OBCR; Boll CFB 30, pag. 144 e Boll CFB 27, pag. 170). Solo questo tipo di crediti riducono sensibi- lmente il rischio di credito dell'istituto bancario e del suo gruppo."

<sup>24</sup> "Non ricadono invece nell'eccezione del *private banking carve out* i crediti ottenuti grazie a garanzie offerte da altri istituti bancari, in particolare se appartenenti allo stesso gruppo della banca creditrice. La consistenza di queste garanzie deve infatti es- sere esaminata dalle autorità di una filiale svizzera, con conseguente ribaltamento del rischio di credito sulla prima (art. 21a cpv. 2 OBCR; consid. 34), non si tratta più di un'amministrazione di beni privati, ma di un investimento ordinario contro garanzia. In questo caso l'interesse all'accesso dell'informazione da parte dell'autorità estera

tendenze restrittive espresse in dottrina<sup>25</sup>. Per esempio, dal rapporto di revisione annuale, la trasmissione del quale alla capo-gruppo rappresenta uno strumento indispensabile della vigilanza consolidata<sup>26</sup>, i nomi dei clienti del Private Banking andrebbero resi illeggibili.

## 10. Relazioni d'affari di carattere commerciale

Secondo l'interpretazione restrittiva della clausola "Private Banking Carve Out", le relazioni d'affari di carattere strettamente commerciale non rientrerebbero nella gestione patrimoniale vera e propria, per cui sarebbe ammissibile lo scambio di informazioni anche riguardo all'identità delle persone coinvolte in relazioni d'affari di carattere commerciale. Riguardo all'identità dei clienti beneficiari di crediti, la CFB ha espresso il criterio dell'importanza del credito concesso ad un determinato cliente rapportata all'attività della filiale che concedette il credito nonché alla capacità finanziaria del gruppo<sup>27</sup>.

## 11. Informazioni collegate alla gestione del rischio legale e reputazionale

La CFB ritiene anzitutto che la gestione del rischio legale e reputazionale può giustificare, in determinati casi, anche l'accesso ad informazioni infragruppo riguardanti un determinato cliente, sia commerciale che della gestione patrimoniale. Inoltre, la CFB considera l'art. 4<sup>quinties</sup> LBOR una base legale sufficiente a tale scopo<sup>28</sup>. Tutta la difficoltà consiste nel determinare quali

competente per la sorveglianza consolidata è ancora più grande. In caso contrario non esisterebbe nessun mezzo per sorvegliare il rispetto delle norme bancarie da parte del- le società del gruppo." Estratto dalla decisione CFB del 23.11.2005, capitol 25 e 26.

<sup>25</sup>

Cfr. p.es. Despond Jérôme, Globalisation et surveillance consolidée, Expert compa- ble suisse 2004, no. 4, pag. 328.

<sup>26</sup>

Cfr. Rapport de gestion CFB 2001, pag. 91.

<sup>27</sup>

Cfr. Rapport de gestion 1996, pag. 171 segg.

<sup>28</sup>

«...la CFB estime que l'art. 4<sup>quinties</sup> de la loi sur les banques (LB) soit une base légale suffisante à l'obligation d'information prévue par l'art. 9 OBA-CFB. L'art. 4<sup>quinties</sup> LB permet la transmission d'informations et de documents aux sociétés mères de banques suisses nécessaires à la surveillance sur une base consolidée. Cette norme ne s'applique pas exclusivement aux risques de crédit. Les risques juridiques et de réputation reliés avec le blanchiment d'argent rentrent aussi dans le domaine de la surveillance sur une base consolidée. Cette interprétation de la loi est renforcée par l'absence, dans l'art. 4<sup>quinties</sup> LB, d'une clause de *private banking carve-out*, ainsi que prévu par les art. 23<sup>septies</sup> LB et 38a de la loi fédérale sur les bourses (LBVM).» Cfr. <http://www.finma.ch/archiv/ebk/ffaq/faq9.html>.

siano questi casi. In considerazione dell'ampiezza fisiologica delle informazioni che riguardano la gestione del rischio legale e reputazionale, la CFB si è preoccupata di precisare al cpv. 2 lit. a dell'art. 9 ORD CFB che "non è obbligatoria né la costituzione di una banca dati centralizzata delle controparti e degli aventi economicamente diritto a livello del gruppo, né l'accesso centralizzato degli organi di sorveglianza interni del gruppo alle banche dati locali"<sup>29</sup>. Ovviamente, dichiarando che la centralizzazione delle informazioni presso la casa madre oppure l'accesso centralizzato da parte degli organi di sorveglianza di gruppo alle banche dati locali non è obbligatoria, si è parimenti riconosciuto implicitamente che tale modalità non è vietata. Alcuni gruppi bancari hanno approfittato di questo mancato divieto e giungono a scambiarsi le informazioni, tra casa madre e filiale o succursale riguardo all'identità di una persona nei confronti della quale risulti essere stato aperto un procedimento penale, in Svizzera o all'estero, oppure essere stato emanato un decreto di sequestro degli averi patrimoniali. La prassi riconosce la facoltà delle entità all'estero di informare la capo-gruppo in Svizzera riguardo all'esistenza di clienti menzionati nelle liste antiterrorismo ("Liste Bush")<sup>30</sup>. Una soluzione che sembra più rispettosa del segreto è quella che consiste nel trasmettere liste di persone dichiarate esplicitamente come "indesiderabili" oppure come necessitanti di una diligenza più accurata

<sup>29</sup> «Les établissements suisses qui font partie du périmètre de consolidation d'un intermédiaire financier étranger ou d'un groupe financier étranger doivent permettre aux organes de contrôle de la société mère étrangère d'accéder aux informations sur certains clients et ayant droit économiques dans la mesure où, au vu de l'évaluation des risques, celles-ci sont nécessaires à la surveillance consolidée des risques juridiques et de réputation». Rapport de gestion CFB 2004, pag. 105.

a) «A cet effet, les groupes financiers doivent notamment posséder un service Compliance au niveau du groupe qui doit avoir, en cas de nécessité, accès aux informations concernant les cocontractants et les ayant droit économiques de toutes les sociétés du groupe. En cas de nécessité, il doit être possible de faire vérifier la présence de certaines relations d'affaires dans l'ensemble des portefeuilles de toutes les unités juridiques ou d'affaires du groupe. Cette disposition est conforme à la pratique internationale des autorités de surveillance qui exige d'une manière générale la mise en place d'un système centralisé de gestion des risques couvrant l'ensemble du groupe sous la responsabilité d'un Group Compliance Officer.»

b) «L'Ordinance n'exige pas de banque de données centralisée (art. 9 al. 2 lett. a, deuxième phrase), mais uniquement un accès aux données de clients des entités étrangères en cas de nécessité, ce qui correspond aux recommandations internationales». (Pagina 57 del Rapporto della Commissione federale delle Banche di marzo 2003 relativo alla sua Ordinanza sul riciclaggio di denaro del 18 dicembre 2002)

c) Basel Committee on Banking Supervision, Consolidated KYC Risk Management, October 2004 (<http://www.bis.org/publ/bcbs110.pdf>).

<sup>30</sup> Si tratta delle liste diffuse dal Governo USA in base al decreto del presidente Bush (Executive Order N. 13224 del 23.9.2001) in esecuzione della risoluzione N. 1373 adottata nel settembre 2001 dal Consiglio di sicurezza dell'ONU.

rispetto al livello ordinario, ma senza fornire nessuna precisazione, né diretta né indiretta, riguardo al fatto che si tratti di un cliente o meno e senza fornire indicazioni ricavate dalla relazione esistente in esecuzione di un contratto di mandato. Ancora più delicato è lo scambio di informazioni tendente a valorizzare le informazioni raccolte tramite i mass-media rispettivamente tramite le aziende specializzate nel mettere a disposizione informazioni provenienti dalle loro banche dati, le quali, in gran parte, vengono comunque alimentate dai mass-media<sup>31</sup>.

#### IV. Scambio di informazioni in un gruppo multinazionale

##### 12. Scambio di informazioni infragruppo in territorio svizzero

L'art. 4<sup>quinties</sup> LBCR, combinato con l'art. 3g LBCR, l'art. 14a OBCR e l'art. 9 Ordinanza FINMA 1 antiriciclaggio, permette ed impone lo scambio di informazioni a scopo di vigilanza consolidata all'interno di un gruppo che abbia la sede in Svizzera. Una base legale specifica non sarebbe stata necessaria nello scambio di informazioni fra la casa madre e le succursali, mentre invece le norme suddette costituiscono base legale sufficiente per rappresentare un'eccezione all'obbligo del segreto bancario fra la casa madre, da una parte, e le sue filiali, dall'altra parte.

##### 13. Scambio di informazioni infragruppo dalla Svizzera all'estero

###### 13.1 Esimente della punibilità per lo spionaggio economico

Allo scambio di informazioni in un gruppo multinazionale che disponga di un'entità - casa madre oppure filiale oppure succursale - situata in territorio svizzero e di altre entità situate fuori dal territorio svizzero, necessita una base

<sup>31</sup> L'unica misura a tutela della clientela sembra ormai essere quella di una diligenza particolare nel valorizzare questo tipo di informazioni, non soltanto al momento in cui vengono divulgate dai mass-media, ma anche dopo che sia trascorso un certo tempo rispetto alla loro divulgazione, poiché la situazione processuale può nel frattempo essersi modificata anche a favore del cliente colpito precedentemente da un provvedimento di carattere giudiziario oppure amministrativo oppure a sfavore di quest'ultimo e/o anche di persone a lui vicine o di altri clienti.

#### 14. Scambio di informazioni infragruppo dal territorio estero al territorio svizzero

##### 14.1 Priorità dell'obbligo di vigilanza consolidata rispetto all'obbligo del segreto bancario

La comunità internazionale, attraverso i suoi organi competenti nello specifico settore economico, ossia, in primis, il Comitato di Basilea<sup>33</sup>, ha gradualmente stabilito regole di funzionamento della vigilanza consolidata che necessariamente presuppongono, in determinati casi, uno scambio di informazioni anche se coperte dal segreto bancario<sup>34</sup>. Anche il legislatore svizzero, adeguandosi al "minimal standing" ed alla "best practice", ha codificato questa scelta di priorità fra beni giuridici mediante l'art. 4<sup>quinq</sup>ues LBCR, al punto da prevedere che la CFB debba essere avvisata in caso di ostacoli legali (art. 4<sup>quinq</sup>ues cpv. 2 LBCR; art. 9 cpv. 3 Ord. CFB). Ciò significa che non può venire opposta ad una misura di messa in opera dell'obbligo di vigilanza consolidata, l'esistenza di un obbligo locale di mantenimento del segreto bancario così elevato da costituire ostacolo allo scambio di informazioni finalizzato appunto alla vigilanza consolidata. L'avviso alla CFB deve permettere alla stessa un intervento diretto oppure indiretto tramite gli organi internazionali più adeguati, per convincere le autorità del paese "non cooperativo" a rimuovere l'ostacolo legale esistente. In caso di resistenza, non mancherebbero misure persuasive internazionali, dapprima all'interno degli organismi specializzati e, quindi, a livello diplomatico.

##### 14.2 Flusso di informazioni dalla casa madre all'estero alla filiale o succursale in Svizzera

L'esigenza di un flusso di informazioni dalla casa madre all'estero a favore della filiale o succursale in Svizzera è a prima vista relativamente meno importante che non l'esigenza del flusso nel senso inverso. Infatti, è la casa madre che ha la necessità di ottenere le informazioni delle sue succursali o filiali sia nazionali che estere allo scopo di poterle centralizzare, elaborare e consolidare. Non è però escluso che, allo scopo di individuare, commisurare e gestire un determinato rischio legale o reputazionale, la casa madre ritenga utile fornire un'informazione finalizzata a questo preciso scopo alla sua

<sup>33</sup> Per l'evoluzione di questo principio cfr. Boll. CFB 23, pag. 52; 31, pag. 106, 113, 122; 50, pag. 43.

<sup>34</sup> Cfr. Le norme del Comitato di Basilea sono riprodotte e commentate dalla CFB in: Boll. 23, pag. 52 segg.; Boll. 31, pag. 106 segg.; Rapport de gestion 1995, pag. 201 segg.

legale, non soltanto perché ciò costituisce un'eccezione all'obbligo del segreto bancario e degli altri segreti professionali, bensì anche perché ciò costituisce un motivo giuridico sufficiente per la sanzione prevista dall'art. 273 CPS<sup>32</sup> per il cosiddetto spionaggio economico, ossia per il trasferimento di informazioni di carattere economico ad una entità straniera, non solo di carattere pubblico, ma anche di carattere privato. E' vero che il carattere multinazionale del gruppo non è esplicitamente previsto né dall'art. 4<sup>quinq</sup>ues LBCR né dall'art. 14a OBCR, ma, vista la genesi dell'obbligo della vigilanza consolidata, si può tranquillamente ritenere trattarsi di un silenzio qualificato, comprensivo non soltanto degli obblighi di scambio di informazioni all'interno di un gruppo svizzero, bensì anche all'interno di un gruppo multinazionale. Peraltro, l'art. 9 dell'Ordinanza anticiclaggio CFB si riferisce esplicitamente al caso del gruppo multinazionale. L'art. 4<sup>quinq</sup>ues LBCR e le relative norme di applicazione rappresentano quindi una causa esimente di reato in base all'art. 14 CPS.

##### 13.2 Informazioni dalla casa-madre in Svizzera a favore di sue entità all'estero

Un motivo di esclusione della punibilità per violazione del segreto e per spionaggio economico, in applicazione dell'art. 14 CPS (precedentemente art. 32 CPS) è costituito proprio dall'obbligo della vigilanza consolidata e del necessario scambio di informazioni, la cui base legale è sostituita appunto dall'art. 4a LBCR.

##### 13.3 Informazioni da parte di un'entità in Svizzera a favore della sua casa madre all'estero

Poiché l'obbligo della vigilanza consolidata si fonda su regole di diritto internazionale, le regole vigenti per il gruppo sono analoghe, se non addirittura identiche, indipendentemente dal fatto che la sua sede sia in Svizzera oppure all'estero.

<sup>32</sup> Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937, CPS, RS 311.0.

succursale o filiale situata in Svizzera<sup>35</sup>. Parimenti non è escluso che questa esigenza nasca all'interno della succursale o filiale in Svizzera, da parte della quale venga manifestata in direzione della casa madre all'estero allo scopo di ottenere un'informazione finalizzata alla vigilanza sui rischi legali e reputazionali.

#### 14.3 - Flusso di informazioni dalla filiale o succursale all'estero alla casa madre in Svizzera

Il flusso di informazioni provenienti dalla filiale o succursale all'estero e destinati alla casa madre situata in territorio svizzero rientra nelle modalità più tipiche della concretizzazione dell'obbligo di vigilanza consolidata perché è appunto presso la casa madre che devono essere convogliate, elaborate e consolidate tutte le informazioni riguardanti tutte le entità del gruppo. Inoltre, come già visto sopra, può nascere l'esigenza della trasmissione di una informazione dalla filiale o succursale all'estero indirizzata alla casa madre in Svizzera specialmente di fronte alla necessità di individuare e gestire un determinato rischio legale o reputazionale.

### 15. Rapporti con la legislazione sulla protezione dei dati

In data 24.03.2006 l'Assemblea federale ha ratificato il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali di dati<sup>36</sup>, concluso a Strasburgo l'8 novembre 2001, e ciò in concomitanza con l'approvazione della revisione della LPD<sup>37</sup>.

La revisione della LPD, entrata in vigore il 1.01.2008, prevede anche nuove norme riguardanti la comunicazione di dati all'estero, fra cui l'art. 6 LPD. Secondo il suddetto Protocollo aggiuntivo, entrato in vigore per la Svizzera il 1.04.2008, il trasferimento di dati a carattere personale verso un destinatario soggetto alla giurisdizione di uno Stato che non è Parte alla Convenzione N. 108 del Consiglio d'Europa può avvenire esclusivamente se tale Stato assicura un livello di protezione adeguato per il trasferimento dei dati in questione. L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (FPDT) allestisce una lista degli Stati che soddisfano le condizioni suddet-

<sup>35</sup> Cfr. DTF 108 Ib 519.

<sup>36</sup> RS 0.235.11.

<sup>37</sup> Legge Federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati, LPD, RS 235.1, la cui edizione riveduta è in vigore dal 1.1.2009.

te<sup>38</sup>. Da parte sua, la CFB, a differenza dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, sembra propendere per una interpretazione meno restrittiva, considerando comunque che l'art. 4<sup>quinqies</sup> LBCR costituisce una legge speciale e una legge posteriore rispetto all'art. 13 LPD<sup>39</sup>.

Può essere utile rammentare che, sempre in relazione al segreto bancario, è stata emanata la Circolare 99/2 CFB sull'esternalizzazione delle attività (Outsourcing)<sup>40</sup> dalla quale si possono desumere spunti interpretativi per analogia, ma solo a titolo sussidiario, visto che, per disciplinare il flusso di informazioni a scopo di vigilanza consolidata, sussiste una base legale specifica, ossia l'art. 4<sup>quinqies</sup> LBCR. Infatti, anche la necessità dell'esternalizzazione può rendere necessaria un'eccezione all'obbligo del segreto, nel senso che un terzo, estraneo alla banca, può essere messo al corrente di informazioni coperte dal segreto, ma soltanto a determinate condizioni<sup>41</sup> che comunque sono finalizzate a garantire che, per ogni altro aspetto, "les clients doivent être placés dans la même situation que si l'outsourcing n'avait pas eu lieu"<sup>42</sup>. Per contro, l'eccezione dovuta alla vigilanza consolidata, per sua natura, non può essere talmente limitata nei suoi effetti, proprio perché il suo scopo è quello di legittimare lo scambio di informazioni infragruppo anche se le stesse sono protette dal segreto bancario.

### V. Diversità del regime applicabile alla filiale e alla succursale

#### 16. Differenza tra filiale e succursale

Benché la distinzione giuridica sia tuttora chiara e precisa, talvolta il gergo utilizzato può essere equivoco. Ciò che interessa è il livello di dipendenza rispettivamente di indipendenza esistente fra la casa madre, da una parte, e,

<sup>38</sup> <http://www.edoeb.admin.ch/themen/00794/00827/index.html?lang=it>, Elenco dei Paesi con una legislazione adeguata in materia di protezione dei dati. Cfr. il Messaggio N. 03.016 del Consiglio federale del 19.02.2003 concernente la revisione della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD), <http://www.admin.ch/ch/f/ff/2003/1885.pdf#search=%22Messaggio%2003.016%20%22> nonché Epiney Astrid, Datenschutz und Bilaterale II, Schweizerische Juristen-Zeitung, Zürich, 2006, pagg. 121-129.

<sup>39</sup> Martenet Vincent, nel suo articolo, La communication de données personnelles à l'étranger par une entreprise, AJP/PJA 2005, pag. 265 nota 159, si limita a rinviare all'art. 4<sup>quinqies</sup> LBCR senza ulteriore commento.

<sup>40</sup> Cfr. Martenet, op. cit., pag. 265 segg.

<sup>41</sup> Cfr. la Circolare CFB 99/2 sull'"outsourcing".

<sup>42</sup> Cfr. Martenet, op. cit., p. 266.

## 18. Regime legale per la succursale

Poiché la succursale è completamente integrata nella casa madre, la questione del segreto bancario non si pone, poiché la succursale, dal punto di vista dell'art. 47 LBCR, non costituisce un terzo rispetto alla casa madre. Un problema può porsi semmai quando la casa madre sia situata sul territorio di un paese e la succursale sul territorio di un altro paese, poiché in tal caso l'una e l'altra potrebbero essere sottoposte ad obblighi di mantenimento del segreto imposti dal regime legale locale. Ovviamente, tutti i limiti comandati dal principio secondo cui le eccezioni al segreto bancario devono essere interpretate restrittivamente oppure i limiti derivanti dall'applicazione del principio di proporzionalità, nel rapporto fra succursale e casa madre vengono a cadere o comunque sono molto meno rigorosi che non nel rapporto fra casa madre e filiale. Proprio nella consapevolezza di questo conflitto legale, il legislatore svizzero ha previsto l'appello alla CFB in casi del genere in conformità dell'art. 4<sup>quintus</sup> cpv. 2 LBCR nonché dell'art. 9 cpv. 3 Ordinanza antiriciclaggio CFB.

## 19. Applicabilità extraterritoriale del diritto svizzero

Da parecchi decenni molte banche in territorio svizzero offrono alla propria clientela la possibilità di aprire relazioni d'affari (conti bancari, cassette di sicurezza ed altro) invece che in territorio svizzero, all'estero, e precisamente presso le loro filiali o succursali situate in territorio straniero. Spesso questa offerta tendeva a soddisfare l'esigenza di maggior riservatezza da parte del cliente preoccupato a causa dell'incremento sostanziale della cooperazione prestata da parte delle autorità svizzere a favore di autorità giudiziarie ed amministrative straniere. Ovviamente, di principio, alle succursali è applicabile anche il diritto svizzero, specialmente per quanto riguarda gli aspetti elencati dall'art. 14 cpv. 1 OBCR. E' però importante tenere presente che la prassi della CFB, ora confermata dal Tribunale federale<sup>44</sup>, esamina se la relazione d'affari giuridicamente instaurata con una filiale all'estero lo sia anche dal punto di vista di fatto. Se le decisioni vengono adottate in territorio svizzero, se la contabilizzazione e l'operatività come pure la gestione patrimoniale de facto avvengono esclusivamente oppure preponderantemente in territorio svizzero, allora a quelle relazioni d'affari è applicabile il diritto svizzero. Ciò che comporta tutta una serie di conseguenze che vengono riassunte di seguito.

dall'altra parte, la filiale rispettivamente la succursale. La filiale<sup>43</sup> ha una propria personalità giuridica e rappresenta quindi una persona giuridica a sé stante, dotata dei propri organi dirigenti e amministrativi, del proprio patrimonio e della propria attività, distinti da quelli della casa madre, che fanno oggetto, di conseguenza, di un bilancio separato. Si parla talvolta di "società partecipate" per manifestare il fatto che la casa madre detiene soltanto una partecipazione percentuale, maggioritaria o minoritaria, del capitale sociale della filiale. In questo articolo, quando si parla di vigilanza consolidata, in generale ci si riferisce ad un rapporto nel quale la casa madre detiene l'intero capitale sociale della filiale o, comunque, una partecipazione qualificata.

Per contro, la succursale dipende integralmente da una società, che può essere la casa madre oppure una società a sua volta dipendente dalla casa madre. Pertanto, la succursale non ha una propria personalità giuridica: dipende dagli organi dirigenti amministrativi della casa madre e il suo patrimonio e le sue attività sono compresi nel bilancio e nella contabilità della casa madre. Il termine inglese è forse quello più esplicativo: infatti, il termine di "branch" fa pensare al ramo di un tronco, che dipende quindi da un unico albero che è quello della casa madre.

## 17. Regime legale per la filiale

Proprio per il fatto che la filiale costituisce una persona giuridica indipendente rispetto alla casa madre, e quindi un terzo nel senso attribuitogli dall'art. 47 LBCR sull'obbligo del segreto bancario, di principio non può sussistere scambio di informazioni tra la filiale e la casa madre, nei due sensi. Era pertanto necessario creare una base legale esplicita, costituita dalle norme qui descritte nel capitolo intitolato "Base legale".

Una situazione giuridicamente difficile si presenta quando membri del consiglio di amministrazione della casa madre sono anche membri del consiglio di amministrazione della filiale: infatti, in tal caso, gli stessi sono tenuti nel contempo ad un obbligo di comunicazione ma anche ad un obbligo di riservatezza, ciò che pone spesso queste persone in una situazione di conflitto giuridico non facile da risolvere. Per questo motivo, mentre anni addietro questa commissione di funzioni costituiva una prassi alquanto diffusa, oggi ci si preoccupa piuttosto di mantenere una distinzione anche a livello personale.

<sup>44</sup> Sentenza 2A.91/2005 datata 9.2.2006, pubblicata in Boll. CFB 49, pag. 36 segg., cfr. consid. 5 da pag. 61 segg.

<sup>43</sup> Filiale, *Tochtergesellschaft, subsidiary*.

"L'existence de ces nombreuses zones grises, même en l'absence de soupçon fondé pour considérer que les relations d'affaires servaient à des fins de blanchiment ou seraient en rapport avec le financement d'organisations criminelles, rend les transactions non transparentes." [...] "la banque n'est pas en mesure, nonobstant les vérifications additionnelles, de parvenir à une clarification de l'arrière-fond économique des relations d'affaires, ce qui ne permet pas une appréciation correcte des risques qui y sont liés."

La CFB lamentava il fatto che per la banca svizzera, ossia la casa madre in Ginevra, non fosse possibile controllare a sufficienza i suoi rischi legali e reputazionali connessi all'attività dei clienti angolani presso la sua filiale a Nassau.

Il Tribunale federale, pur ammettendo che "*des relations d'affaires douteuses puissent être continuées si leur contrôle précis est assuré*", ha seguito la CFB nel giudicare che la Banca ginevrina non era in grado di controllare i rischi connessi alle operazioni ritenute dubbie.

Ovviamente, il caso deve essere tenuto presente in tutte le sue particolarità, fra le quali anche il cumulo di funzioni del presidente della Banca svizzera, il quale esercitava pure la funzione di presidente della filiale delle Bahamas. La CFB ha quindi trovato piena conferma dal Tribunale federale alla sua regola secondo cui:

"les risques liés au blanchiment d'argent, respectivement les risques liés à la découverte de l'argent de potentats ou de terroristes, ont un impact sur les entités liées entre elles au-delà des frontières nationales, de sorte que leur surveillance doit avoir lieu sur une base consolidée".

Per la prima volta in modo così categorico viene affermato il principio dell'applicabilità del diritto svizzero antiterrorismo ed antiriciclaggio al di fuori del confine svizzero, ben inteso soltanto all'interno di un gruppo bancario avente la sua sede principale in territorio svizzero e già solo in virtù dell'obbligo di vigilanza consolidata<sup>46</sup>. In un autorevole commento di questa sentenza<sup>47</sup> vengono in particolare sottolineati i seguenti principi desunti dalla sentenza suddetta:

a) Secondo il Tribunale federale, il fatto che una relazione bancaria sia giuridicamente aperta presso una filiale o succursale all'estero, non comporta automaticamente l'esclusione dell'applicazione della legislazione svizzera

<sup>46</sup> Cfr. Poledna/Marazzotta, BK zum Bankengesetz, N. 6 segg. ad art. 23<sup>bis</sup> LBCR; Rühle Alois, Recht des schweizerischen Finanzmarktes, Zürich 2004, 12. Kapitel N. 40, pag. 326.

<sup>47</sup> Schlichting Lars, Applicazione territoriale dell'Ordinanza della CFB sul riciclaggio di denaro e sorveglianza consolidata dei rischi giuridici e reputazionali, NRCP 6/2006.

Il Tribunale federale ha confermato la decisione datata 21 dicembre 2004 della CFB<sup>45</sup> che ha una portata storica. Poiché la sentenza è rilevante da diversi punti di vista è utile rammentarne anche la fattispecie, riguardante la filiale situata a Nassau (Bahamas) della Banque de Patrimoines Privés (BPP) avente la sua casa-madre a Ginevra. All'epoca quest'ultima gestiva a Nassau circa 1,4 miliardi di franchi, di cui un terzo era rappresentato dalla massa gestita su sei conti diversi nell'interesse del Governo dell'Angola e di società controllate da quest'ultimo. In particolare, tre di questi conti erano regolarmente alimentati da una parte del prodotto della vendita del petrolio da parte della compagnia petrolifera statale Sonangol.

La CFB aveva a suo tempo ordinato verifiche puntuali da parte della società di revisione della banca, PricewaterhouseCoopers, il cui rapporto del novembre 2003 conclude che non sussistevano indizi tali da ritenere che si sarebbe trattato di fondi sottratti da parte di personalità politiche angolane a scopi privati o di fondi sottratti al controllo dello Stato angolano. La necessità di una verifica del genere nasceva dal ricordo del cosiddetto "Angolagate", allorché negli anni Novanta erano state implicate personalità politiche angolane nell'ambito di vendite di armi e di petrolio con partner russi. Inoltre, l'Angola risulta fra i nove paesi più corrotti del mondo secondo le liste allestite annualmente da parte di Transparency International. Di conseguenza, poiché banche svizzere accettavano fondi angolani, a differenza, fra l'altro, delle banche americane. Malgrado il risultato del rapporto suddetto, la CFB impose dei limiti alla BPP, ritenendo che rimanessero comunque delle zone d'ombra nell'attività di questa clientela angolana. Pertanto, la CFB ritenne applicabile il diritto svizzero e si ritenne competente a pronunciare regole riguardanti anche la filiale all'estero e così impose alla BPP di accettare trasferimenti in contanti fra questi sei conti soltanto nella misura di 300'000.- dollari per trimestre.

Contro questa decisione la BPP aveva ricorso al Tribunale federale che però respinse il ricorso rilevando in particolare che

"les comptes litigieux correspondent, dans une large mesure, à des fonds secrets réservés au gouvernement de la République d'Angola, lesquels, apparemment sans base dans la législation angolaise, ont été prélevés sur des produits des transactions pétrolières de sociétés offshore et ont été utilisés, dans une large mesure, en espèces pour des buts qui ne sont contrôlables que dans des limites restreintes".

Da parte sua, la Banca aveva fatto presente che lo Stato angolano preferiva mantenere confidenziale il destinatario di suoi pagamenti. Proprio questa risposta non aveva soddisfatto la CFB che aveva concluso come segue:

<sup>45</sup> Pubblicata integralmente sul sito della CFB: [www.ebk.admin.ch](http://www.ebk.admin.ch).

relativa alla lotta contro il riciclaggio. Infatti, viene considerata come decisiva, piuttosto che la forma giuridica, la costellazione di elementi fattuali, come per esempio il fatto che la gestione del patrimonio depositato all'estero sia effettuata attivamente in territorio svizzero, se tutti i contatti con la clientela avvengono in territorio svizzero e se i prelevamenti dal conto aperto all'estero avvengono tramite la casa-madre in Svizzera. In questo caso, il solo fatto che i depositi del patrimonio siano depositati all'estero non è sufficiente per escludere l'applicabilità del diritto svizzero.

b) In casi molto qualificati, questo cumulo di elementi fattuali concentrati in territorio svizzero potrebbe anche dare luogo ad un obbligo di comunicazione secondo l'art. 9 LRD da parte anche della casa-madre svizzera nei confronti dell'Ufficio federale di comunicazione, e ciò anche riguardo ai beni sospetti esistenti presso la filiale o succursale all'estero. Ci si troverebbe quindi di fronte ad una doppia comunicazione: una effettuata dalla casa-madre svizzera all'autorità svizzera e l'altra effettuata dalla filiale o succursale all'estero all'autorità antiriciclaggio territorialmente competente (Financial Intelligence Unit/FIU).

c) La sentenza suddetta ha anche confermato l'applicabilità dell'art. 3 cpv. 2 lett. a LBCR, nel senso che la gestione consolidata dei rischi giuridici e di reputazione è necessaria per adempiere alla condizione dell'organizzazione bancaria adeguata, che a sua volta costituisce una delle condizioni per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, la quale, ovviamente, deve essere soddisfatta in modo permanente. Trattasi peraltro di un obbligo definito chiaramente anche dall'art. 3f cpv. 2 LBCR.

d) La sentenza ha respinto le critiche della dottrina<sup>48</sup> secondo cui l'obbligo della vigilanza consolidata stabilito dall'art. 9 dell'Ordinanza antiriciclaggio CFB non avrebbe sufficienti basi legali. Infatti, il Tribunale federale ha indicato nell'art. 4<sup>quiquies</sup> LBCR la base legale sufficiente per l'obbligo stabilito dall'art. 9 dell'Ordinanza CFB.

e) Per contro, nella sentenza suddetta il Tribunale federale non si è espresso esplicitamente sulla portata quale base legale dell'art. 3g cpv. 2 LBCR, in vigore dal 1. gennaio 2006, che autorizza la CFB ad emettere prescrizioni relative alla sorveglianza consolidata. Questo silenzio è dovuto probabilmente al fatto che nella lista dei temi relativi al perimetro della sorveglianza consolidata previsto dall'art. 3g cpv. 2 LBCR, la sorveglianza dei rischi giuridici e di reputazione non è menzionata esplicitamente poiché la norma menziona genericamente la "sorveglianza dei rischi". Non è però sba-

<sup>48</sup> Althaus Stämpfli Annette, Personendaten von Bankkunden und ihre Weiterleitung im Finanzkonzern und an dritte Dienstleister, Bern 2004.

giato, in via interpretativa, far rientrare sotto questi rischi anche i rischi giuridici e di reputazione.

f) La sentenza precisa che la trasmissione di informazioni relative ai clienti all'interno dei gruppi e conglomerati finanziari dall'estero alla Svizzera e dalla Svizzera all'estero non è solo possibile ma anche indispensabile proprio per sorvegliare i rischi giuridici e di reputazione. Pertanto, i gruppi finanziari devono disciplinare nei loro regolamenti interni i criteri che permettono di identificare quelle relazioni che comportano un rischio giuridico e di reputazione a livello di gruppo. Di conseguenza, i servizi responsabili nelle singole banche (Compliance o Servizio legale) devono provvedere alla trasmissione delle informazioni concernenti queste relazioni al servizio responsabile corrispondente della capogruppo in Svizzera (Group Compliance Officer o Servizio legale di gruppo), il quale a sua volta deve provvedere a consolidare tali rischi e a prendere le necessarie decisioni per la gestione degli stessi, se necessario informandone anche il Consiglio di Amministrazione.

g) Il segreto bancario non ostacola la trasmissione di informazioni all'interno del gruppo, nemmeno se queste provengono da entità giuridicamente indipendenti come le filiali. L'art. 4<sup>quiquies</sup> LBCR e l'art. 9 Ordinanza antiriciclaggio CFB costituiscono infatti una base legale sufficiente per effettuare questa trasmissione.

h) Da quanto sopra consegue che non è nemmeno necessario richiedere il consenso del cliente, il quale non deve nemmeno essere informato sulla trasmissione dei suoi dati all'interno del gruppo, dal momento che tali informazioni vengono utilizzate esclusivamente per garantire la corretta sorveglianza consolidata dei rischi giuridici e di reputazione. Pertanto, si potrebbe anche ritenere che il cliente deve presumere che possa avvenire un simile scambio di informazioni esattamente come presume che avvenga uno scambio di informazioni fra il servizio di borsa ed il servizio di contabilità ed altri servizi della banca in occasione dell'esecuzione di sue istruzioni. Ovviamente, questa regola vale esclusivamente nella misura in cui l'utilizzazione delle informazioni avvenga soltanto a questo scopo, per cui non viene coinvolta la relazione contrattuale fra banca e cliente come tale e quindi non vengono messi in causa i diritti del cliente.

i) Lo scambio di informazioni finalizzato ad assicurare la gestione dei rischi giuridici e di reputazione all'interno del gruppo viene considerato equivalente allo scambio delle altre informazioni necessarie per la sorveglianza consolidata, come, per esempio, la lista dei maggiori debitori e la lista dei grandi rischi. Pertanto, anche queste informazioni possono essere trasmesse in forma non anonima alla banca madre e senza necessità di informare il singolo

## VI. Consulenza al cliente riguardo al flusso internazionale di informazioni infragruppo

### 21. L'obbligo di orientare il cliente

Proprio perché numerosi clienti sono ancora interessati alla suddetta domanda "meglio la filiale o la succursale?", merita di essere esaminato l'obbligo di risposta accurata e disinteressata che il professionista deve assicurare al cliente che prende decisioni importanti proprio in base al contenuto di questa risposta.

Partendo dall'assunto secondo cui la grande maggioranza delle relazioni d'affari instaurate fra la banca od altri intermediari finanziari, da una parte, ed il cliente, dall'altra parte, sono disciplinati dal contratto di mandato (art. 394 segg. CO<sup>51</sup>) si rammenta che l'esecuzione del mandato deve avvenire, in conformità dell'art. 398 CO, in modo diligente e leale<sup>52</sup>. Nel concetto di lealtà si deve senz'altro far rientrare quello dell'obbligo di informazione, non soltanto riguardo ai rischi della categoria dei prodotti finanziari rispettivamente degli investimenti che vengono offerti<sup>53</sup>, bensì anche riguardo a quelle caratteristiche legali alle quali il cliente dimostra esplicitamente di attribuire importanza oppure riguardo alle quali si può presumere che il cliente, in base alle sue domande ed ai suoi comportamenti, abbia attribuito importanza esenziale. Nella prassi è notorio che molti clienti contribuenti svizzeri come pure molti clienti contribuenti all'estero attribuiscono importanza all'impossibilità per le autorità fiscali del proprio paese di accedere alle informazioni riguardanti la loro relazione bancaria instaurata in territorio estero rispetto al loro paese di residenza. E' notorio che alcuni contribuenti svizzeri ricercano, anche facendo capo ai cosiddetti *special purpose vehicles*, ossia a fondazioni di famiglia, trust ed altre società di sede *off shore* quali intestatarie di relazioni bancarie aperte presso banche fuori dal territorio svizzero. Altrettanto interessa a numerosi clienti residenti fuori dal territorio svizzero ma preoccupati dall'eventualità che il livello crescente di cooperazione da parte delle autorità svizzere con le autorità fiscali, in particolare dell'Unione Europea e degli Stati Uniti, possa attualmente oppure in futuro accrescere il rischio di portare a conoscenza delle autorità fiscali del proprio paese patrimoni oppure attività non dichiarate a queste stesse autorità. In tali casi, è evidente che la classica

<sup>51</sup> Codice delle obbligazioni, Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni), CO, RS 220.

<sup>52</sup> Cfr. anche il capitolo intitolato "Le devoir de loyauté des banquiers envers leurs clients", in: Hirsch Alain, La garantie d'une activité irréprochable: l'évolution de la pratique, Boll. CFB 50, pag. 36.

<sup>53</sup> Come più volte stabilito dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. pro multis STF 4C.459/2004 datata 2.5.2005).

cliente né, tantomeno, di chiederne l'autorizzazione. Qualche autore se ne lamenta<sup>49</sup> ma la prassi non muta.

### 20. "To branch or to subsidiary?"

Espriamo la fatale domanda in inglese per anticipare subito che la domanda è mal posta, anche se si tratta di una delle domande più frequenti che vengono poste dai clienti quando un gruppo bancario svizzero o straniero prospetta loro il trasferimento di un deposito dall'Europa verso una filiale oppure verso una succursale extraeuropea del medesimo gruppo. La domanda è mal posta perché i criteri di risposta sono ovviamente diversissimi a seconda dei più disparati punti di vista. Per esempio, le banche svizzere presenti a Singapore, allo scopo di offrire i propri servizi alla clientela asiatica, ritengono preferibile la succursale, dal momento che in tal modo si soddisfa il desiderio della clientela asiatica interessata ad affidare i propri depositi, non ad una banca asiatica, bensì ad una banca svizzera. D'altra parte, il costo dal punto di vista dei mezzi propri è maggiore in caso di apertura di una succursale che non nel caso di apertura di una filiale. Dal punto di vista del cliente domiciliato in Europa che sia alla ricerca di un segreto bancario che lo metta al riparo dalle interpretazioni evolutive di qualche Ministero Pubblico che camuffa le infrazioni fiscali come reati di diritto comune, il deposito presso la filiale sembra, almeno a prima vista, offrire maggiore protezione e discrezione che non il deposito presso la succursale. Ciò è vero specialmente riguardo alle possibilità di sequestro che il diritto svizzero offre nei confronti del debitore domiciliato all'estero<sup>50</sup>. D'altra parte però, l'interesse alla domanda espressa nel sottotitolo, che è senz'altro acuto nell'epoca attuale, potrebbe anche andare scemando di fronte ad un fenomeno che un ex membro della Commissione federale svizzera delle banche definiva di "succursalizzazione della filiale". L'individuazione di questa esigenza appare appropriata dal punto di vista delle facoltà di indagine e di intervento dell'autorità di vigilanza sul mercato bancario finanziario. Almeno nei tempi attuali, sembra ancora poco appropriata per quanto riguarda invece le competenze delle autorità giudiziarie e, a maggior ragione, di quelle fiscali.

<sup>49</sup> Cfr. Rappo Joyce Aurélie, La surveillance consolidée des banques, les flux d'informations au sein des groupes bancaires et les enjeux pour le secret bancaire, Expert comptable suisse 2004, p. 211.

<sup>50</sup> Cfr. capitolo 43.

assicurazione "a Singapore non c'è problema" non rispetta l'obbligo di lealtà nei confronti del cliente, poiché è troppo semplicistica per soddisfare l'obbligo di orientamento e consulenza nei confronti della clientela.

## 22. Contenuto e modalità dell'informazione dovuta al cliente

L'orientamento a favore del cliente deve essere completo, preciso e dettagliato. Talvolta il cliente, nei casi in cui, per qualsivoglia accidente, l'autorità fiscale del suo paese abbia appreso informazioni che lo riguardano, tenta di farsi risarcire da parte della banca il cui funzionario non abbia rispettato gli obblighi di orientamento suddetti<sup>54</sup>. Allo scopo di prevenire situazioni del genere, la forma più adeguata è quella scritta, in modo da assicurarsi il relativo mezzo di prova. Questa attestazione scritta espone però la banca al rischio di vedersi addebitare da parte di autorità straniere, giudiziarie oppure fiscali, una cooperazione punibile per avere coadiuvato al perfezionamento dell'infrazione fiscale commessa dal proprio cliente<sup>55</sup>. Semmai, potrebbe applicarsi per analogia quanto previsto in questi casi in ossequio alla legislazione sulla protezione dei dati<sup>56</sup>.

<sup>54</sup> E' ben vero che questi tentativi arrischiavano comunque di essere frustrati dal fatto che potrebbe anche essere disconosciuto il nesso di causalità fra l'omissione da parte del funzionario di banca, da una parte, ed il danno patito dal cliente, dall'altra parte, quando questo sia costituito dal pagamento di una multa fiscale oppure di un importo a titolo di recupero di imposta. Infatti, il Tribunale federale, nella famosa sentenza riguardante la responsabilità di una banca svizzera per la vendita di una lista di clienti a favore di funzionari delle dogane francesi, già aveva negato il nesso di causalità, sostenendo che il danno era da ricondurre alla violazione dei propri obblighi fiscali da parte del cliente di banca.

<sup>55</sup> Si veda il procedimento avviato dalle autorità statunitensi contro funzionari di UBS e di LGT descritto, tra l'altro, nel Rapporto di inchiesta della Commissione senatoriale datato 17.7.2008 "Tax Haven Banks and U.S. Tax Compliance", Staff Report, Permanent Subcommittee on Investigations, United States Senate, July 17, 2008 ([http://hsgac.senate.gov/public\\_files/071708PSIRreport.pdf](http://hsgac.senate.gov/public_files/071708PSIRreport.pdf)).

<sup>56</sup> Cfr. Martenei, op. cit., pag. 266.

## Seconda parte: Accesso delle autorità alle informazioni ed ai beni presso un gruppo bancario multinazionale

### Prima sezione: *Acquisizione di informazioni*

#### I. Generalità

#### 23. Reperibilità di informazioni e di documenti

Mediante il termine di informazioni ci si riferisce non solo a quelle che sono reperibili su supporto cartaceo (documenti) come pure a quelle che sono reperibili su supporto elettronico, ma anche a quelle che sono reperibili mediante dichiarazione che può essere resa da parte di un intermediario finanziario, in particolare da parte di una banca, mediante rapporto scritto oppure mediante una dichiarazione resa davanti ad una autorità, solitamente nella forma della testimonianza. Nel rispetto del principio della sovranità nazionale di ogni paese e del relativo corollario del principio di territorialità<sup>57</sup>, l'autorità di un paese è legittimata ad acquisire una determinata informazione nella misura in cui la medesima rispettivamente il suo supporto siano reperibili nel territorio sul quale questa autorità esercita la sua giurisdizione, ossia, nel più delle volte, sul territorio nazionale. Questo principio risulta di applicazione agevole quando sia da applicarsi alle informazioni su supporto cartaceo. Le difficoltà nascono quando le informazioni siano reperibili su supporto informatico. Per esempio, nel corso di una perquisizione, l'autorità svizzera ha facilità di acquisire informazioni in una banca-dati elettronica nella misura in cui l'accesso sia possibile senza ostacoli né tecnici né legali. L'ostacolo legale può essere rappresentato dal fatto che l'informazione potrebbe essere reperibile in territorio svizzero esclusivamente però previa autorizzazione concessa in modo generale ad un funzionario della banca in questione oppure che debba essere concessa di volta in volta, per esempio, a chi dispone di un codice di entrata o di una password. Pertanto, l'autorità svizzera potrà ottenere le informazioni su supporto informatico né più né meno di come le può ottenere qualsiasi persona che si trova nella giurisdizione sulla quale l'autorità esercita la propria competenza. Se però

<sup>57</sup> Cfr. i dettagli nel capitolo 32.

questa persona può ottenere l'informazione esclusivamente in virtù di una autorizzazione, di carattere generale oppure puntuale, allora l'autorità non può ottenere questa informazione perché non è a beneficio di questa autorizzazione. Pertanto, concretamente, se l'autorità accede al sistema informatico di una banca che fa capo ad un gruppo bancario con sede in Svizzera, questa autorità potrà ottenere tutte le informazioni nella misura in cui la banca capogruppo avesse omesso un sistema di autorizzazioni o di password riguardanti le informazioni nella banca-dati di una propria succursale o filiale all'estero. E' facile immaginare che, allo stadio attuale, ogni gruppo bancario abbia organizzato un sistema di *firewall* specialmente nei confronti delle sue filiali e succursali all'estero, riguardo all'identità dei titolari dei conti e degli aventi diritto economico dei conti. Se però *booking center* e/o *trading center* esteri in realtà sono centralizzati sul territorio svizzero, ecco che le relative informazioni risultano essere reperibili alle autorità che agiscono in territorio svizzero. Un tipico cavallo di Troia è rappresentato dalle informazioni riguardanti i conti e le attività svolte presso filiali o succursali all'estero, che vengono convogliate presso la capogruppo in Svizzera allo scopo di permettere il calcolo delle commissioni da attribuire ai singoli consulenti a titolo di premio per avere acquisito un cliente o simili (*referrals*) necessari per il calcolo del bonus che gli spetta (in base ai *net new assets*) al singolo consulente. Ovviamente, la migliore banca-dati reperibile nel territorio della giurisdizione dell'autorità inquirente rimane sempre la memoria del testimone, il quale ovviamente può essere interpellato, non soltanto riguardo ai clienti ed alle autorità dell'istituto bancario ubicato nella giurisdizione, bensì anche riguardo ai clienti, ai conti ed alle attività che conosca essere ubicate ed effettuate presso filiali o succursali all'estero. Per questa ragione, anche le banche svizzere hanno gradualmente applicato una particolare disciplina, in maniera che il consulente di riferimento del cliente, titolare o avente diritto economico di un conto presso una filiale o succursale all'estero non sia più, come si usava anni or sono, il consulente dipendente dalla casa madre in Svizzera bensì un consulente alle dipendenze della filiale o succursale all'estero.

## 24. Analogia tra filiale e succursale

Mentre riguardo ad altri aspetti<sup>58</sup> la differenza giuridica tra filiale e succursale comporta differenze anche dal punto di vista dell'accesso da parte delle autorità ad informazioni e beni, si deve rammentare che l'accesso ai dati di una filiale o di una succursale è comunque retto dal principio secondo cui l'autorità inquirente deve disporre di indizi concreti riguardo alla reperibilità

<sup>58</sup> Cf. supra capitolo 16.

presso una filiale determinata o presso una succursale determinata. È vietata la cosiddetta *fishing expedition*<sup>59</sup>, nel senso che non è ammissibile, almeno secondo la prassi svizzera, rivolgersi alla banca alla testa di un gruppo bancario chiedendo di fornire una determinata informazione che sia reperibile non solo presso la banca medesima, ma anche presso tutte le sue succursali o filiali. È immaginabile una soluzione del genere esclusivamente in casi di straordinaria gravità e di grande urgenza e ciò in conformità del principio costituzionale della proporzionalità (art. 5 cpv. 2, art. 36 cpv. 3 CF<sup>60</sup>).

## II. Accesso delle autorità svizzere ad informazioni del gruppo in territorio svizzero

### 25. Accesso da parte delle autorità di vigilanza

In virtù della loro funzione, le autorità di vigilanza hanno accesso, direttamente oppure tramite le società di revisione, non solo alle informazioni presso la banca capogruppo, bensì presso le sue succursali e le sue filiali in territorio svizzero, tant'è vero che il Tribunale federale<sup>61</sup> ha già stabilito la medesima facoltà persino nei confronti di filiali e succursali che si trovano fuori dal territorio svizzero.

### 26. Accesso da parte delle autorità giudiziarie e amministrative

Nella misura in cui le relative norme di procedura prevedano che non possa essere opposto il segreto bancario oppure il segreto d'affari ad una indagine da parte di una determinata autorità svizzera, l'informazione, per essere reperita, deve essere richiesta ad un istituto determinato, sia esso casa madre, succursale oppure filiale.

<sup>59</sup> "Beweisforschung", "recherche à l'aveuglette", vietata in dottrina e giurisprudenza, cfr. il capitolo "Verbot der Beweisforschung", Bernasconi Paolo, Kommentar Einziehung - Organisiertes Verbrechen - Geldwäscherei, (Schmid Niklaus, Hrsg.), Band II, Zürich 2002, IAHN N. 273 segg., pag. 266 segg.

<sup>60</sup> Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999, CF, RS 101.

<sup>61</sup> DTF del 30.8.1999 (DTF 125 II 450)

## 27. Accesso da parte delle autorità fiscali

Gli articoli 190 segg. della LFD<sup>62</sup> hanno introdotto un'eccezione importante all'obbligo del segreto bancario prevedendo che la Divisione speciale delle inchieste dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, in casi particolarmente gravi di sottrazione o di frode fiscale, previa autorizzazione scritta del Capo del Dipartimento federale delle finanze, abbia facoltà di ottenere informazioni su supporto cartaceo oppure informatico anche se le stesse sono coperte dal segreto bancario o dal segreto d'affari. La giurisprudenza federale ha avuto occasione di precisare la portata di queste eccezioni pronunciandosi riguardo ai numerosi ricorsi presentati da parte di due avvocati ticinesi che erano accusati in una procedura penale di carattere fiscale sulla base degli artt. 190 LFD segg.<sup>63</sup>.

## III. Accesso delle autorità svizzere ad informazioni del gruppo situate fuori dal territorio svizzero

### 28. Generalità

Già abbiamo rammentato<sup>64</sup> che l'autorità svizzera, di regola, può avere accesso ad informazioni esclusivamente nella misura in cui le stesse siano reperibili in territorio svizzero oppure dal territorio svizzero quando si tratti di dati su supporto informatico. Rammentiamo nuovamente, vista la sua importanza, la giurisprudenza federale<sup>65</sup>, secondo la quale l'autorità svizzera non può obbligare la casa madre situata in territorio svizzero a far pervenire in territorio svizzero informazioni su supporto cartaceo oppure elettronico che non siano reperibili in territorio svizzero, ovviamente ad eccezione delle competenze speciali dell'autorità di vigilanza, descritte nel capitolo seguente.

<sup>62</sup> Legge sull'imposta federale diretta, Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta, LFD, RS 642.11.

<sup>63</sup> Cfr. Sentenze del Tribunale Federale, I Corte di diritto pubblico, del 30.9.2008, 1B\_286/2007 ([http://jump.cgi.bger.ch/cgi-bin/jumpCGI?id=30.09.2008\\_1B\\_286/2007](http://jump.cgi.bger.ch/cgi-bin/jumpCGI?id=30.09.2008_1B_286/2007)) e 1B\_288/2007 ([http://jump.cgi.bger.ch/cgi-bin/jumpCGI?id=30.09.2008\\_1B\\_288/2007](http://jump.cgi.bger.ch/cgi-bin/jumpCGI?id=30.09.2008_1B_288/2007)).

<sup>64</sup> Cfr. capitolo 23.

<sup>65</sup> DTF datata 30.8.1999 in DTF 125 II 450.

## 29. Accesso da parte delle autorità di vigilanza svizzere

Si richiama la giurisprudenza federale che ha legittimato una decisione della CFB che imponeva alla casa madre situata a Ginevra di richiamare determinate informazioni dalla propria filiale situata alle Isole Cayman.

## 30. Accesso da parte delle autorità giudiziarie e amministrative

In linea di principio, se le autorità giudiziarie e amministrative svizzere necessitano di un'informazione su supporto cartaceo oppure informatico che si trova fuori dal territorio svizzero la possono acquisire esclusivamente facendo capo alla cooperazione internazionale.

## 31. Accesso da parte delle autorità fiscali

Valgono le stesse regole previste per le autorità giudiziarie e amministrative, tenendo presente che l'apparato convenzionale a favore dell'intervento di autorità fiscali svizzere è considerevolmente meno sviluppato rispetto a quello per assicurare l'intervento all'estero di autorità giudiziarie, penali e civili oppure di autorità amministrative. Non si può però trascurare l'esistenza di una rete di convenzioni contro la doppia imposizione stipulate con una settantina di paesi, alcune delle quali prevedono uno scambio di informazioni secondo la clausola modello dell'OCSE (art. 26) cosiddetta allargata. D'altra parte, non è da escludere che un giorno anche l'autorità fiscale svizzera utilizzi nei confronti dei 27 paesi membri dell'Unione Europea l'Accordo bilaterale contro la frode e comportamenti analoghi datato 26.10.2004, che viene menzionato esclusivamente per le possibilità offerte da parte delle autorità svizzere alle autorità dell'Unione Europea, dimenticando talvolta, trattandosi di un accordo bilaterale, che agli obblighi assunti dalla Svizzera corrispondono i medesimi obblighi a carico dei paesi membri dell'Unione Europea.

#### IV. Accesso da parte di autorità estere ad informazioni del gruppo situate in territorio svizzero

##### 32. Generalità

Il principio del rispetto della sovranità ed il suo corollario del principio di territorialità sono ancorati nel diritto pubblico internazionale, per cui vi sono tenuti tutti i paesi della comunità internazionale. Di conseguenza, l'acquisizione di informazioni situate in territorio svizzero, di regola, può avvenire esclusivamente, da parte di autorità estere, utilizzando gli strumenti previsti dalla cooperazione internazionale, tanto più che l'acquisizione di informazioni al di fuori dei canali della cooperazione internazionale è addirittura punibile penalmente per titolo di spionaggio economico in base all'art. 273 CPS.

##### 33. Accesso da parte delle autorità estere di vigilanza

Di principio, anche le autorità di vigilanza sui mercati bancari e finanziari devono far capo alle norme della cooperazione internazionale, che in questo settore sono particolarmente sviluppate, potendosi fondare anche sulle numerose raccomandazioni del Comitato di Basilea e della IOSCO. Inoltre, l'art. 23<sup>series</sup> LBCR, l'art. 38 LBVM, l'art. 43 LFINMA<sup>66</sup> nonché l'art. 143 LICOI<sup>67</sup>, permettono anche, seppure rispettando condizioni molto restrittive<sup>68</sup>, l'ispezione in territorio svizzero da parte di commissari delle autorità di vigilanza estere oltre che da parte di delegati della società di revisione della casa madre che ha sede all'estero. Inoltre, l'autorità di vigilanza estera ha a disposizione, nella giurisdizione in cui è situata la banca a capo di un gruppo bancario multinazionale, tutte le informazioni che quest'ultima ha dovuto acquisire presso le sue entità all'estero nel rispetto dell'obbligo della vigilanza consolidata, e ciò, conseguentemente, senza dover far capo alla cooperazione internazionale.

<sup>66</sup> Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, LFINMA, RS 956.1.

<sup>67</sup> Legge sugli investimenti collettivi, Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale, LICOI, RS 951.31.

<sup>68</sup> Cfr. decisione CFB datata 23.12.2005 in Boll. CFB 49, pag. 114 riguardante l'ispezione in luogo da parte di commissari della Banca d'Italia presso la filiale svizzera di un gruppo bancario italiano.

##### 34. Accesso da parte delle autorità giudiziarie e amministrative estere

Di regola, le autorità giudiziarie e amministrative estere devono rispettare parimenti il suddetto principio di territorialità, per cui possono accedere ad informazioni della filiale o succursale in territorio svizzero di un gruppo bancario situato nella loro giurisdizione esclusivamente utilizzando il canale della cooperazione internazionale.

Sono però noti i tentativi di superare il limite dei confini nazionali ed i principi di territorialità, sia mediante strumenti procedurali nazionali sia mediante pratiche elusive. Fra i primi rientrano sicuramente gli strumenti tipici del diritto anglosassone, come per esempio:

- a) la cosiddetta "Mareva Injunction" prevista dal diritto inglese;
- b) la cosiddetta "John Doe Summons" prevista dal diritto degli USA<sup>69</sup>, che è schizzato alla ribalta svizzera ed internazionale allorché venne formulato da parte di un tribunale di Miami nei confronti di UBS, decretando l'obbligo di mettere a disposizione il nome di circa diciannovemila clienti, controbuoni americani, riguardo ai quali alcuni dirigenti di UBS vennero accusati di avere cooperato per mettere a loro disposizione gli strumenti per commettere infrazioni fiscali;
- c) l'ordine, parimenti previsto dalle norme procedurali degli USA, nei confronti di una persona fisica o giuridica accusata in un procedimento penale, di fornire tutte le indicazioni riguardo all'esistenza e all'ubicazione dei propri beni sia in territorio statunitense che in territorio straniero.

##### 35. Accesso da parte delle autorità fiscali estere

Anche le autorità fiscali straniere devono rispettare il principio di territorialità e quindi far capo rigorosamente agli strumenti della cooperazione internazionale, che negli ultimi anni si sono considerevolmente sviluppati. Riguardo alla Svizzera basti pensare all'inserimento nelle convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione della cosiddetta "clausola allargata" di informazioni<sup>70</sup>, come pure all'Accordo bilaterale con l'Unione Europea ed i

<sup>69</sup> Cfr.: In the matter of the tax liabilities of US District Court for the Southern District of Florida, case N. 08-21864-MC-Lenard/Garber, Order July 17, 2008 (pag. 3): <http://www.usatoday.com/money/pdf/2008-07-17-tax-havens.pdf>

<sup>70</sup> <http://www.assiprotectionbook.com/UBSJohnDoeMemorandumExParte.pdf>. Per esempio nelle convenzioni con gli Stati Uniti, la Germania e la Norvegia. Revisioni sono però già in corso in esecuzione della decisione del Consiglio federale del 13.3.2009 in vista della riunione del G20 del 2.4.2009.

suoi paesi membri per combattere la frode fiscale ed i comportamenti analoghi del 26.10.2004<sup>71</sup> e all'Accordo di Schengen in vigore dal 12.12.2008. Non si deve però dimenticare che anche autorità fiscali estere sono state messe a beneficio di strumenti di applicazione extraterritoriale, dal momento che la suddetta "John Doe Injunction" è stata applicata proprio nell'interesse di un procedimento penale per infrazioni fiscali (cfr. supra nota 69).

## *Seconda sezione: Sequestro di averi patrimoniali*

### *I. Principio di territorialità ed eccezioni*

#### **36. Regola di competenza**

Riguardo al sequestro di averi patrimoniali, nel senso lato del concetto, vale la regola del *forum rei sitae*, nel senso che vengono considerate competenti le autorità del luogo in cui sono reperibili gli averi patrimoniali da sottoporre a sequestro. Ciò vale anche riguardo ai crediti e ad altri diritti incorporati in carte valori. Pertanto, il credito di cui è titolare il cliente di una banca nei confronti della banca medesima per quell'importo che viene indicato come saldo attivo sull'estratto conto, si considera ubicato laddove abbia la sua sede il debitore, ossia la banca presso la quale sussiste la relazione contrattuale in esecuzione della quale è stato aperta e sussiste una relazione di conto corrente o di altra natura, compreso un portafoglio titoli. Essendo così stabilita la regola della competenza, ne discende che, in applicazione dell'obbligo di rispettare la sovranità nazionale, e quindi le competenze delle giurisdizioni nazionali in applicazione del principio di territorialità, di regola soltanto le autorità svizzere sono competenti per ordinare il sequestro di averi patrimoniali che si trovano sul territorio svizzero. D'altra parte, specularmente, le autorità svizzere non sono competenti per ordinare il sequestro di averi patrimoniali che si trovano sul territorio di altri paesi.

#### **37. Cooperazione internazionale**

Pertanto, qualora intendono pervenire al sequestro di averi patrimoniali all'estero, le autorità svizzere devono far capo agli strumenti della cooperazione internazionale fra autorità, in materia penale, civile, amministrativa e fiscale.

<sup>71</sup> In vigore per alcuni paesi già dall'aprile 2009.

## II. *Sequestro di averi patrimoniali di clienti del gruppo depositati in territorio svizzero*

### 38. *Sequestro in Svizzera da parte di autorità svizzere*

Riguardo agli averi patrimoniali che si trovano in territorio svizzero, in particolare quelli che sono stati depositati presso banche od altri intermediari finanziari in territorio svizzero, di principio la competenza spetta alle autorità svizzere, quelle penali, quelle civili, quelle amministrative e quelle fiscali, nell'ambito dei relativi procedimenti e nel rispetto delle relative norme di procedura. Analogamente a quanto già esaminato dal punto di vista del reperimento delle informazioni<sup>72</sup>, il fatto che il sequestro venga ordinato riguardo ad un deposito di averi patrimoniali esistente presso una filiale piuttosto che presso la capogruppo è irrilevante. In ogni caso, l'ordine dell'autorità giudiziaria dovrà essere determinato, ossia riferirsi con precisione all'istituto presso il quale deve essere effettuato il sequestro, designando quindi se si tratta della sede centrale oppure di una filiale oppure di numerose filiali del medesimo gruppo bancario. Ciò vale per le autorità giudiziarie, sia civili che penali, in applicazione del divieto della *fishing expedition*<sup>73</sup>, ossia della ricerca alla cieca, fondandosi su indizi puramente teorici invece che concreti riguardo all'ubicazione di un determinato avere patrimoniale.

Soltanto in casi di grande urgenza e particolarmente gravi, come si potrebbe immaginare di fronte ad un attentato terroristico, imminente oppure già perpetrato, il Ministero Pubblico della Confederazione potrebbe rivolgersi alla sede centrale di una banca chiedendo di effettuare la ricerca di determinati averi patrimoniali presso tutte le sue filiali situate in territorio svizzero.

In considerazione delle differenze giuridiche fra succursale e filiale, si potrebbe ritenere a prima vista che la situazione possa essere diversa, a seconda che si tratti di filiali o succursali. In realtà, vale il principio secondo cui una misura procedurale di carattere istruttorio oppure conservativo deve potersi fondare su un indizio sufficientemente concreto: pertanto, salvo casi straordinari, non è ammissibile ordinare il sequestro di averi patrimoniali presso una banca e nel contempo presso tutte le sue succursali in territorio svizzero.

<sup>72</sup> Cfr. supra capitolo 23.

<sup>73</sup> Cfr. supra capitolo 58.

### 39. *Sequestro in Svizzera da parte di autorità estere*

Nel rispetto del principio di territorialità, le autorità estere che intendono sequestrare averi patrimoniali ubicati in territorio svizzero possono procedere esclusivamente mediante una richiesta indirizzata alle autorità svizzere fondata sul diritto della cooperazione internazionale, quello convenzionale oppure quello interno.

## III. *Sequestro di averi patrimoniali di clienti del gruppo depositati fuori dal territorio svizzero*

### A. *Sequestro all'estero da parte di autorità svizzere*

#### 40. *Autorità di vigilanza*

Mediante l'art. 35 LFINMA è stata costituita la base legale che permette alla FINMA di pronunciare la confisca di utili conseguiti da parte di una banca o da parte di un gruppo bancario mediante "gravi violazioni delle disposizioni legali in materia di vigilanza"<sup>74</sup>. Il principio di territorialità potrebbe essere superato da parte della FINMA applicando la giurisprudenza secondo cui la CFB era considerata legittimata ad emanare un ordine nei confronti di un istituto autorizzato "tendente ad orientare la CFB sul modo in cui avrebbe informato dell'accaduto i clienti interessati e su come intendeva ridistribuire tra loro i guadagni conseguiti in violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza"<sup>75</sup>. Sarebbe quindi immaginabile che, nei confronti di un gruppo bancario che avesse la sua sede principale in territorio svizzero, la FINMA potesse ottenere de facto un risultato analogo a quello del sequestro, notificando un ordine di questa natura ad un gruppo svizzero, anche se l'utile conseguente a "gravi violazioni delle disposizioni legali in materia di vigilanza" fosse stato conseguito tramite una sua filiale o succursale all'estero.

<sup>74</sup> Si è così colmata la lacuna previgente secondo cui, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, la CFB non era legittimata a confiscare gli utili conseguiti in violazione delle disposizioni del diritto della sorveglianza (DTF 2A.230/1990 datata 2.2.2000 in re Biber Holding, pubblicata anche nel Boll. CFB 40 pag. 37 consid. 9).

<sup>75</sup> Cfr. la decisione CFB 31.10.2007 giudicando su un caso di *churning* pubblicata nel Boll. CFB 51/2008 pag. 83, 98 consid. 64.

#### 41. Autorità penali

Il principio di territorialità viene applicato in modo coerente da parte delle autorità giudiziarie di ricorso, arginando i tentativi di autorità svizzere inquiscenti di travalicare questo principio, come dimostrano, fra gli altri, gli esempi seguenti:

a) Mediante sentenza datata 13 settembre 2006<sup>76</sup>, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha accolto parzialmente un ricorso presentato da parte di contribuenti svizzeri contro la decisione della Divisione delle Inchieste fiscali speciali della Amministrazione federale delle contribuzioni di sequestrare tutti i beni patrimoniali presso la sede centrale di una banca svizzera, comprese le sue filiali e succursali in Svizzera e all'estero, di cui i contribuenti svizzeri risultassero aventi di diritto economico, procuratori con diritto di firma o dei quali potessero disporre economicamente.

aa) Il reclamo chiedeva l'annullamento della decisione anche riguardo alla richiesta di informazioni tendente ad ottenere i saldi dei valori patrimoniali bloccati di pertinenza dei contribuenti fiscali svizzeri. Il reclamo è stato respinto per carenza della legittimazione attiva da parte dei reclamanti, ritenendo che tale legittimazione spetta soltanto alla banca nella sua qualità di destinataria della misura direttamente toccata dal provvedimento<sup>77</sup>. Il tema di fondo è ancora aperto poiché oggetto di reclamo da parte della banca.

bb) Riguardo al sequestro degli averi patrimoniali, senza effettuare distinzioni fra succursale e filiale, è stato annullato il decreto di sequestro ritenendolo contrario all'art. 5 cpv. 4 della CF secondo cui la Confederazione ed i Cantoni devono rispettare il diritto internazionale e, di conseguenza, il principio della territorialità in ambito penale nonché il principio della sovranità di ogni Stato. Di conseguenza, le autorità svizzere preposte al perseguimento penale non possono agire sul territorio di un altro Stato senza il consenso di quest'ultimo. Infatti le norme che regolamentano la ricerca, il perseguimento, l'istruzione ed il giudizio di infrazioni, esplicano i loro effetti unicamente nell'interno delle frontiere nazionali, mentre per compiere atti di procedura al di fuori di queste ultime è necessario far capo all'assistenza giudiziaria internazionale. La sentenza ha rammentato che la giurisprudenza federale riguarda l'esecuzione di sequestri in base all'art. 271 LEF<sup>78</sup> non può essere applicata nell'ambito di una procedura fiscale di carattere penale. Per stabilire se siano applicabili norme del diritto svizzero anche ad entità del gruppo bancario svizzero situate all'estero, secondo la sentenza è decisivo il criterio di

natura economica: come già stabilito nella sentenza relativa ai conti del governo dell'Angola presso la filiale alle Bahamas di una banca ginevrina<sup>79</sup>, i valori depositati su un conto possono essere sequestrati e successivamente confiscati in Svizzera nell'ambito di una procedura di carattere penale se il conto all'estero è fattualmente gestito e amministrato dalla Svizzera, cosicché il domicilio estero della relazione bancaria risulta puramente fittizio. Nel caso concreto si stabilì che non vi erano circostanze tali per considerare fittizia l'ubicazione all'estero dei patrimoni in questione.<sup>80</sup>

cc) Peraltro, nella medesima vicenda, sono stati respinti anche i ricorsi inoltrati dai contribuenti alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello contro le decisioni di blocco decretate dall'Ufficio di esecuzioni per debiti. La banca ha rinunciato a ricorrere al Tribunale federale, che dovrà invece pronunciarsi sul ricorso del debitore-contribuente.

b) Già mediante sentenza datata 12.07.2000<sup>81</sup> la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino aveva riconosciuto che il Pubblico Ministero ticinese aveva facoltà di sequestrare la documentazione bancaria situata nel territorio del Cantone Ticino anche quando riguardasse relazioni formalmente locate all'estero ma gestite di fatto dal Cantone Ticino e ciò rinviando alla DTF 125 II 450 cons. 2 b, pag. 455. Venne per contro stabilito che sarebbe inammissibile richiedere ad una banca situata in territorio svizzero di richiamare da sedi estere documenti e tanto meno il saldo attivo esistente su un conto, onde poi procedere al sequestro in territorio svizzero.

c) Ancora mediante sentenza datata 17.11.2005, richiamandosi alla suddetta giurisprudenza, sempre confermata dal GIAR del Cantone Ticino, quest'ultimo dichiarò<sup>82</sup> che un decreto di sequestro datato 25.03.2005 del Pubblico Ministero del Cantone Ticino doveva essere annullato limitatamente alla clausola mediante la quale il decreto di perquisizione e sequestro di documentazione bancaria veniva esteso "anche alle relazioni gestite da una sede ticinese delle banche destinatarie, anche se formalmente aperte presso succursali, filiali e/o consociate estere oppure svizzere".

Talvolta, però, anche l'autorità penale svizzera ha utilizzato strumenti indiretti che permettessero di conseguire un risultato analogo al sequestro di averi patrimoniali esistenti all'estero e ciò proprio utilizzando la struttura del gruppo bancario: la prassi conosce qualche caso in cui un Ministero Pubblico svizzero ha notificato alla banca in territorio svizzero che sta alla testa di un gruppo bancario svizzero, un avviso secondo il quale, se fosse stato eseguito

<sup>76</sup> BV 2006.37.

<sup>77</sup> TPF BV 2006.11 datata 16 febbraio 2006, consid. 1.3.

<sup>78</sup> Legge sulla esecuzione e sul fallimento, Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento, LEF, RS 281.1.

<sup>79</sup> STF 2A.91/2005 datata 9.2.2006 consid. 5.1., commentata supra al capitolo 19.

<sup>80</sup> Cfr. il commento supra al capitolo 41.

<sup>81</sup> CRP 60.2000.00156

<sup>82</sup> Inc. GIAR 2003.59406.

un ordine del cliente riguardante un conto aperto presso una filiale o succursale all'estero, si sarebbe incorso nel rischio di un procedimento penale svizzero a titolo di riciclaggio a carico di coloro che, all'interno del gruppo bancario, avessero eseguito l'ordine del cliente. La legalità di un simile ordine appare discutibile. D'altra parte, però, la sua impugnabilità è dubbia, poiché non si tratta di una vera e propria misura coercitiva, per cui l'istanza giudiziaria superiore potrebbe anche respingere in ordine il ricorso presentato contro un simile avviso.

#### 42. Autorità civili

Nella prassi, qualche autorità giudiziaria civile svizzera ha accolto un'istanza di misure provvisoria, mediante la quale si è ordinato alla casa madre svizzera di un gruppo bancario di astenersi dall'esecuzione di determinati ordini della clientela impartiti non solo alle entità in territorio svizzero, ma anche alle entità in territorio straniero del medesimo gruppo bancario con sede in Svizzera. Anche questo strumento permette di conseguire un risultato analogo a quello del sequestro vero e proprio.

#### 43. Sequestri assicurativi nella procedura di esecuzione per debiti (art. 271 LEF)

a) L'art. 271 cpv. 1 cfr. 4 LEF prevede la facoltà del creditore, per crediti scaduti ed aventi un sufficiente legame con la Svizzera ("Binnenbeziehung"), di chiedere il sequestro dei beni del debitore senza dimora in Svizzera. In caso di crediti in conto o di altri crediti del debitore nei confronti di una banca, così come per averi del debitore depositati presso una banca, il creditore ha facoltà di chiedere il sequestro al giudice svizzero del luogo dove la banca interessata ha la sua sede principale.

b) In via d'eccezione, quando i crediti che devono essere colpiti dalla misura conservativa derivano inequivocabilmente da una relazione d'affari intrattenuta dal debitore con una succursale svizzera dell'istituto di credito, il giudice competente è quello del luogo dove la succursale ha sede. Diversa è la situazione nel caso di averi depositati presso una succursale estera. Stando a due sentenze emanate dal Tribunale Federale nell'ambito di sequestri eseguiti su iniziativa di autorità fiscali cantonali<sup>83</sup>, quindi di sequestri basati su

<sup>83</sup> Cfr. sentenze del Tribunale Federale No. 7B.28/2001 del 14.2.2001 e DTF 128 III 473 pubblicate sul website [www.bger.ch](http://www.bger.ch).

decisioni di carattere amministrativo e non pronunciati né verificati dal giudice civile, la massima autorità giudiziaria elvetica ha confermato che

- aa) anche averi patrimoniali che il debitore detiene presso succursali estere di istituti di credito svizzeri possono formare oggetto di sequestro e
- bb) il sequestro di averi patrimoniali presso succursali estere può essere chiesto al giudice svizzero del luogo in cui l'istituto di credito ha la sua sede principale.

c) Una decisione emanata il 17.12.2004<sup>84</sup> dall'«Obergericht» di Zurigo a seguito del ricorso presentato da una banca con sede principale a Zurigo, aveva per certi versi ridimensionato la portata della prassi sviluppata dalla massima autorità giudiziaria federale. Nel caso concreto, la banca aveva impugnato l'ordine di esecuzione di un sequestro che indicava quale oggetto del sequestro, tra l'altro, "ogni credito del debitore nei confronti della banca con sede a Zurigo o nei confronti di ogni sua succursale, in particolare nei confronti della succursale di Monaco". L'«Obergericht» ha accolto il ricorso della banca, dichiarando inammissibile l'esecuzione di un sequestro di crediti nei confronti di succursali e filiali estere presso la sede principale di un istituto di credito svizzero. Il Tribunale cantonale ha in particolare adottato le argomentazioni seguenti:

aa) la finzione della localizzazione (e conseguente sequestro) presso la sede principale svizzera di averi patrimoniali detenuti dal debitore presso succursali estere non si giustifica, questi averi (contrariamente a quelli detenuti in Svizzera) potendo formare oggetto di una procedura esecutiva all'estero;

bb) il principio della territorialità impone il rispetto del diritto straniero, al quale la succursale estera sottostà; caso contrario, l'esecuzione del sequestro svizzero rischia di violare norme estere imperative, quali quelle del diritto bancario e sulla protezione dei dati;

cc) in assenza di ulteriori legami con la Svizzera, il sequestro presso la sede principale in relazione ad averi patrimoniali detenuti presso una succursale estera dovrebbe comunque essere negato per la mancanza di un sufficiente legame con la Svizzera.

L'«Obergericht» ha inoltre rilevato che nella fattispecie mancava qualsivoglia indizio dell'asserita relazione del debitore con le succursali estere e che, nel caso della sede monegasca, quest'ultima non era una succursale bensì una società figlia dell'istituto elvetico, e quindi non poteva a priori essere toccata dall'ordine di sequestro emanato nei confronti della società svizzera.

<sup>84</sup> Sentenza dell'Obergericht di Zurigo No. NR040060/U del 17.12.2004 pubblicata sul website: [www.arrestpraxis.ch/media/downloads/og\\_zh\\_171204.pdf](http://www.arrestpraxis.ch/media/downloads/og_zh_171204.pdf).

#### 45. Sequestro in applicazione extraterritoriale del diritto estero

Già riguardo all'acquisizione di mezzi di prova<sup>89</sup> come anche riguardo al sequestro di averi patrimoniali o, perlomeno, riguardo ad un risultato fattuale equivalente, sono da annoverare sia strumenti legali, specie del diritto anglosassone, sia iniziative di singole autorità tendenti ad ottenere il risultato desiderato, oltrepassando il principio di territorialità. Sembrano facilitate ad adottare simili iniziative le autorità di quel paese in cui ha sede la banca che sta a capo di un gruppo, facendola destinataria di provvedimenti che hanno per oggetto averi patrimoniali in custodia presso sue filiali o succursali all'estero. Vi si aggiungono poi le iniziative extraterritoriali di carattere coercitivo nei confronti di persone accusate in procedimenti penali e che sono titolari o aventi diritto economico di relazioni con banche situate all'estero<sup>90</sup>.

#### 46. Sequestro tramite autorità antiriciclaggio

In generale, le autorità antiriciclaggio istituite nei diversi paesi in applicazione delle 40 Raccomandazioni antiriciclaggio del GAFI del giugno 2003, denominate Financial Intelligence Unit / FIU, sono competenti esclusivamente per la raccolta di informazioni, alla loro valorizzazione e alla loro ridistribuzione. Proprio in questo ambito le FIU svolgono un'attività preparatoria spesso utile alle autorità che hanno la competenza di ordinare il sequestro, in particolare le autorità giudiziarie penali. Infatti, nella prassi sono conosciuti casi in cui la FIU di Singapore rispettivamente delle Bahamas rispettivamente dell'Austria ha comunicato alla propria corrispondente in altri paesi, in particolare all'Ufficio Informazioni Finanziarie / UIF<sup>91</sup> del Ministero italiano del tesoro, informazioni riguardanti l'ubicazione presso banche situate nel proprio territorio relative all'esistenza di conti di cui fossero titolari o beneficiari economici persone che risultavano perseguite in procedimenti penali riferiti nei mass-media. A sua volta, la FIU nazionale destinataria di questa preziosa informazione la ritrasmette all'autorità giudiziaria penale del proprio paese, la quale procede poi, mediante rogatoria<sup>92</sup>, a chiedere il sequestro degli averi patrimoniali situati all'estero.

<sup>89</sup> Cfr. supra capitolo 34.

<sup>90</sup> Cfr. Stratenwerth Günter, Der behördlich erzwungene Verzicht auf das Bankgeheimnis, in Beiträge zum schweizerischen Bankenrecht (von Graffenried, Hrsg.) Bern, 1987, pag. 227 segg.

<sup>91</sup> Precedentemente denominato Ufficio Italiano Cambi / UIC.

<sup>92</sup> Il funzionamento di questo meccanismo in conformità del diritto svizzero viene spiegato in dettaglio nell'articolo di Bernasconi Paolo, Förderung der internationalen Zusammenarbeit dank der schweizerischen Normen zur Bekämpfung der Geld-

Alla fine però, anche l'«Obergericht» di Zurigo<sup>85</sup> si è allineato sulla giurisprudenza del Tribunale federale ammettendo un sequestro secondo l'art. 271 LEE riguardante il conto intestato ad una fondazione di famiglia con sede in Liechtenstein presso la succursale a Singapore di una banca con sede a Zurigo<sup>86</sup>.

d) Mediante sentenza datata 15.06.2007<sup>87</sup> la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino si è pronunciata sui ricorsi presentati da una banca svizzera e da un suo cliente contro la notifica di un precetto esecutivo e di un sequestro effettuata presso la sede principale in Svizzera della banca riguardante averi patrimoniali presso la succursale a Singapore della medesima banca. Pur accogliendo parzialmente i ricorsi, il Tribunale ha sostanzialmente confermato l'ammissibilità del sequestro di averi patrimoniali presso la succursale all'estero di una banca svizzera condannando quindi le precedenti sentenze del Tribunale federale del 14.02.2001 e del 20.08.2002. La suddetta sentenza è cresciuta in giudicato poiché la banca non ha ricorso mentre il cliente ha ritirato il suo ricorso al Tribunale federale.

e) Entrambe le due sentenze suddette non hanno seguito le tesi contrarie espresse in dottrina<sup>88</sup>.

### B. Sequestro all'estero da parte di autorità estere

#### 44. Sequestro in applicazione del diritto locale

Così come le autorità svizzere sono legittimate, in virtù del principio di territorialità, ad ordinare ed eseguire decreti di sequestro di averi patrimoniali situati in territorio svizzero presso filiali o succursali di gruppi bancari stranieri, allo stesso modo sono competenti a procedere le autorità, per esempio, di Singapore, riguardo agli averi patrimoniali esistenti presso filiali o succursali di banche svizzere situate in territorio di Singapore, applicando il diritto nazionale, e ciò indipendentemente dal fatto che le entità suddette appartengano o meno ad un gruppo svizzero o di un altro paese.

<sup>85</sup> Mediante sentenza del 23.01.2008 Nr. NN 070166/U.

<sup>86</sup> <http://www.obergericht-zh.ch>.

<sup>87</sup> Cfr. Sentenza 15.2006.88 del 15.6.2007 della CEF, pubblicata il 15.4.2008:

[www.sentenzen.ch](http://www.sentenzen.ch)

<sup>88</sup> Jeandin/Lombardini, Le séquestre en Suisse d'avoirs bancaires à l'étranger: fiction ou réalité, AJP/PA, 2006, 967; Zondler Georg, Schweizer Arrest auf Vermögenswerte im Ausland?, in: AJP/PA 5/2005, pag. 573 segg.

## Conclusioni e prospettive

Parafrasando Pascal, potremmo affrontare lo spinoso capitolo finale rammentando che *"l'économie a ses raisons que le droit ne connaît pas"*. Infatti, se l'evoluzione dei regimi e delle norme giuridiche fosse fondata sulla logica e sulla coerenza interna delle stesse, non sarebbe così difficile, a determinate scadenze, trarre delle conclusioni almeno di carattere provvisorio e comunque tracciare anche delle prospettive di sviluppo. Ma i fattori di sviluppo di natura economica si dimostrano sempre più imprevedibili, da un lato a causa della sofisticazione dei meccanismi tipici del mercato bancario e finanziario; d'altro lato, a causa della persistente interazione di fattori apparentemente lontani l'uni dall'altro, dovuti alla globalizzazione dei mercati. Inoltre, lo sviluppo economico è spesso la risultante di tendenze e correnti di carattere politico, sociale, culturale e, non da ultimo, anche fiscale. Basti pensare alle svolte telluriche assunte dal corso dell'economia e, quasi contestualmente, dal corso giuridico, che fanno seguito alla scoperta di disfunzioni patologiche nel sistema. Vi sono recentissimi esempi, da un lato, la crisi finanziaria prima ed economica poi, ed il conseguente riordino normativo connessi al disastro dei *"subprime"* come pure, su tutt'altro piano, l'accelerazione inaspettata delle conseguenze a cascata legate alla scoperta da parte delle autorità statunitensi ed europee dei sistemi di banche europee finalizzati a facilitare le infrazioni fiscali commesse da parte di contribuenti statunitensi ed europei. Si deve aggiungere anche il fenomeno dell'interazione fra norme di finalità e di natura diversa: è molto probabile che coloro che dettarono le norme riguardanti l'obbligo della vigilanza consolidata non avessero la possibilità di prevedere che queste norme sarebbero state utilizzate per tutt'altri scopi da parte di creditori - in quanto vittime di reati, in quanto coeredi, oppure coniugi in divorzio oppure controparti di gruppi industriali o commerciali - interessati ad utilizzare i canali aperti all'interno dei gruppi bancari e finanziari a scopo di vigilanza consolidata, per indurre le autorità giudiziarie ed amministrative di paesi diversi ad inserirsi in questo canale allo scopo di acquisire informazioni e talvolta anche per attuare misure conservative o addirittura di confisca a tutela delle loro pretese creditorie private.

Non stupisce poi che anche gli Stati, anzitutto i membri del G20, stiano tentando di forzare il diritto e di utilizzare questi stessi canali per far valere le loro pretese ed i loro crediti di natura fiscale.

wäscherei - Automatic Paper and Assets Tracing, in: Strafrecht und Wirtschaftsstrafrecht - Dogmatik, Rechtsvergleich, Rechtsratsachen - Festschrift für Klaus Tiedemann zum 70. Geburtstag, Carl Heymanns Verlag, 2008, 1473-1488.

## Bibliografia

- ALTHAUS ANNETTE, Personendaten von Bankkunden, Bern 2004
- BAUMGARTEN/BURCHKARDT/ROESCH, Gewährungsverfahren im Bankenrecht und Verhältnis zum Strafverfahren, AJP/PJA 2006, p. 169 ss.
- BERNASCONI PAOLO, Obbligo di Audit riguardo alle misure di organizzazione per la sorveglianza globale dei rischi giuridici e di reputazione: conseguenze per la clientela, Newsletter Compliance n° 6/2006, Centro di Studi bancari, Vezia
- Quo vadis rogatoria? Dal Beneficial owner alla global fishing expedition passando attraverso i mass media, in: Diritto senza devianza, Studi in onore di Marco Borghi, Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino, Helbing & Lichtenhahn 2006, p. 129 ss.
- DESPOIS JÉRÔME, Globalisation et surveillance consolidée, Expert comptable suisse 2004, no. 4, p. 325 ss.
- DE CAPTANI WERNER, Das Bankgeheimnis im Konzern, Bemerkungen zum Beitrag von Peter C. Honeger und Thomas A. Frick in SZW 1/91, SZW/RSDA 2/97, p. 76 ss.
- HONEGER/FRIK, Das Bankgeheimnis im Konzern und bei Übernahmen, SZW/RSDA 1/96, p. 1
- JEANDIN/LOMBARDINI, Le séquestre en Suisse d'avoirs bancaires à l'étranger: fiction ou réalité?, AJP/PJA 8/2006
- MARGIOTTA ADRIANO, Das Bankgeheimnis – Rechtliche Schranke eines bankkonzerninternen Informationsflusses, SSBR 67, 2002
- MARTINET VINCENT, La communication de données personnelles à l'étranger par une entreprise, AJP/PJA 2005, p. 252 ss.
- NOBEL PETER, Der heutige Stand der internationalen Bankenüberwachung, in: Aspekte des internationalen Gesellschaftsrechts, Zürich 1995, 91
- Konsolidierung und Überwachung auf konsolidierter Basis, in: Aktuelle Rechtsprobleme des Bank- und Finanzplatzes Schweiz, Bern 1998, 141
- RAPPO JOYCE AURÉLIA, La surveillance consolidée des banques, les flux d'informations au sein des groupes bancaires et les enjeux pour le secret bancaire, Expert comptable suisse 2004, p. 208 ss.
- SCHLICHTING LARS, Konsolidierte Überwachung der Rechts- und Reputationsrisiken im Finanzbereich, Zürich 2007

- Applicazione territoriale dell'Ordinanza della CFB sul riciclaggio di denaro e sorveglianza consolidata dei rischi giuridici e reputazionali, NRCP 6/2006

WEBER Rolf H./MENOUD VALÉRIE, Financial Conglomerates: Consolidated Supervision in the Light of the Basel II Implementation, SZW/RSDA 1/2006, p. 20 ss.

ZULAUF Urs, Kooperation mit dem Ausland: Verrat an der Schweiz ? Gedanken zu den Schweizer Verbotsgesetzen ("Blocking Statutes") von Art. 271 und 273 StGB und Art. 47 BankG, in: Wirtschaft zu Beginn des 21. Jahrhunderts, Festschrift für Peter Nobel, Bern 2005, p. 1075 ss.

## Annessi

|           |                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabella 1 | Transparency v. secrecy                                                                  |
| Tabella 2 | Vigilanza consolidata: oggetto, base legale, competenza                                  |
| Tabella 3 | Vigilanza consolidata della casa madre svizzera sulle entità estere del gruppo           |
| Tabella 4 | Vigilanza consolidata della casa madre estere sulle entità estere del gruppo in Svizzera |
| Tabella 5 | Informazioni reperibili presso la sede del gruppo finanziario                            |
| Tabella 6 | Indagini e sequestri di autorità svizzere in un gruppo finanziario svizzero              |
| Tabella 7 | Sequestro in un procedimento penale svizzero presso entità estere di banca svizzera      |
| Tabella 8 | Sequestro civile a carico di un debitore presso entità estere di banca svizzera          |
| Tabella 9 | Cooperazione internazionale fra autorità antiriciclaggio                                 |

TABELLA 1

TRANSPARENCY V. SECRECY

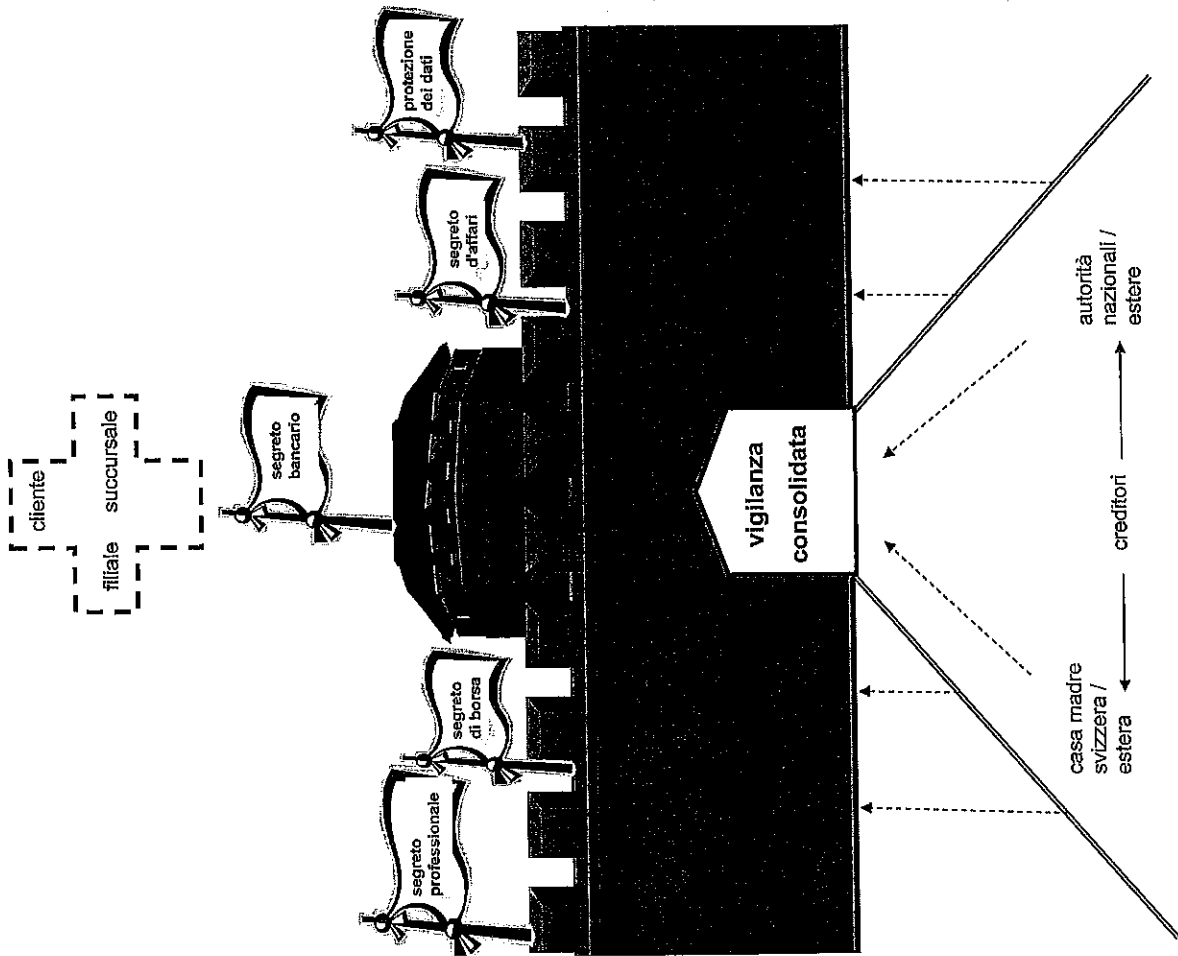


TABELLA 2

VIGILANZA CONSOLIDATA  
OGGETTO, BASE LEGALE, COMPETENZA

| OGGETTO                                                                         | BASE LEGALE                                         | COMPETENZA                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| - ripartizione del rischio<br>- fondi propri<br>- limiti di prestito            | 4quinquies LBCR<br>3 cpv. 2 lit. a LBCR<br>14a OBCR | Risk Management<br>Audit interno                   |
| grandi rischi                                                                   | 4quinquies LBCR<br>3 cpv. 2 lit. a LBCR             | Risk Management                                    |
| attività irrepressibile<br>3 cpv. 2 lit. c;<br>3 cpv. 2 lit. c bis;<br>3 f LBCR | 4quinquies LBCR<br>14a OBCR                         | Audit interno e/o<br>Compliance                    |
| rischi connessi<br>all'attività bancaria<br>- legali<br>- reputazionali         | 14a OBCR                                            | Risk Management<br>Audit interno e/o<br>Compliance |
| rischi di riciclaggio                                                           | 9 e 3 ORD CFB                                       | Compliance                                         |

TABELLA 3

VIGILANZA CONSOLIDATA DELLA CASA MADRE SVIZZERA  
SULLE ENTITÀ ESTERE DEL GRUPPO

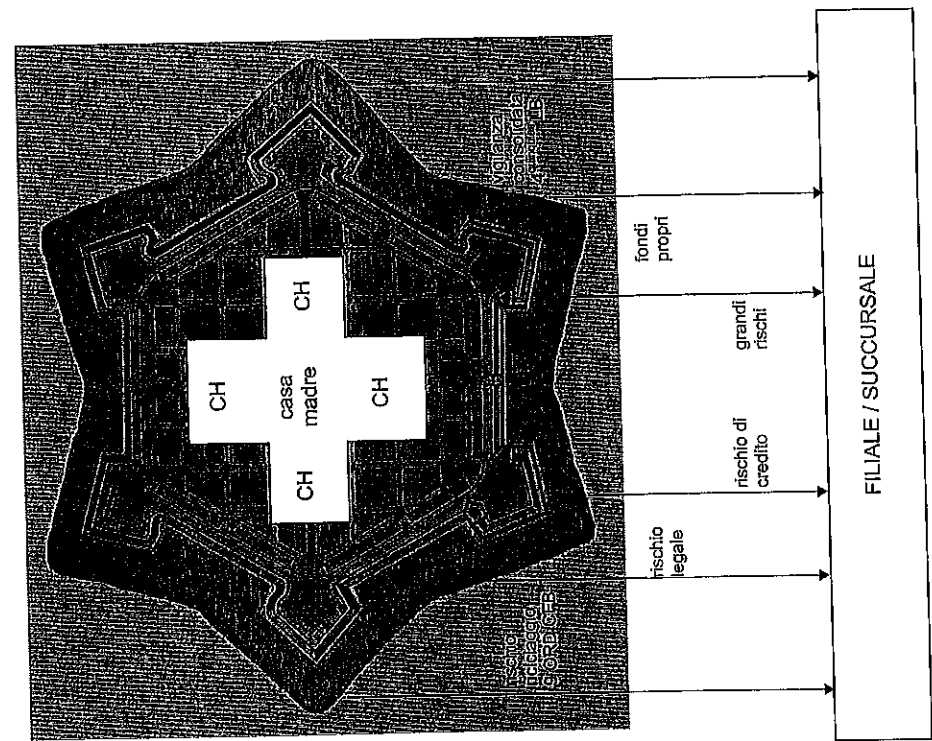


TABELLA 4

VIGILANZA CONSOLIDATA DELLA CASA MADRE ESTERA  
SULLE ENTITÀ DEL GRUPPO IN SVIZZERA

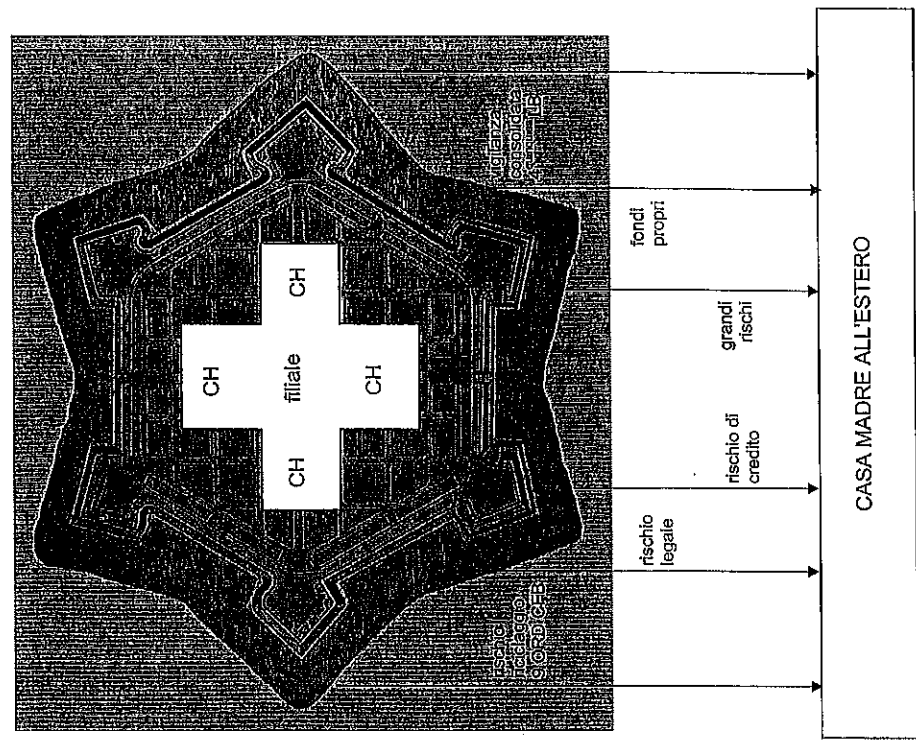
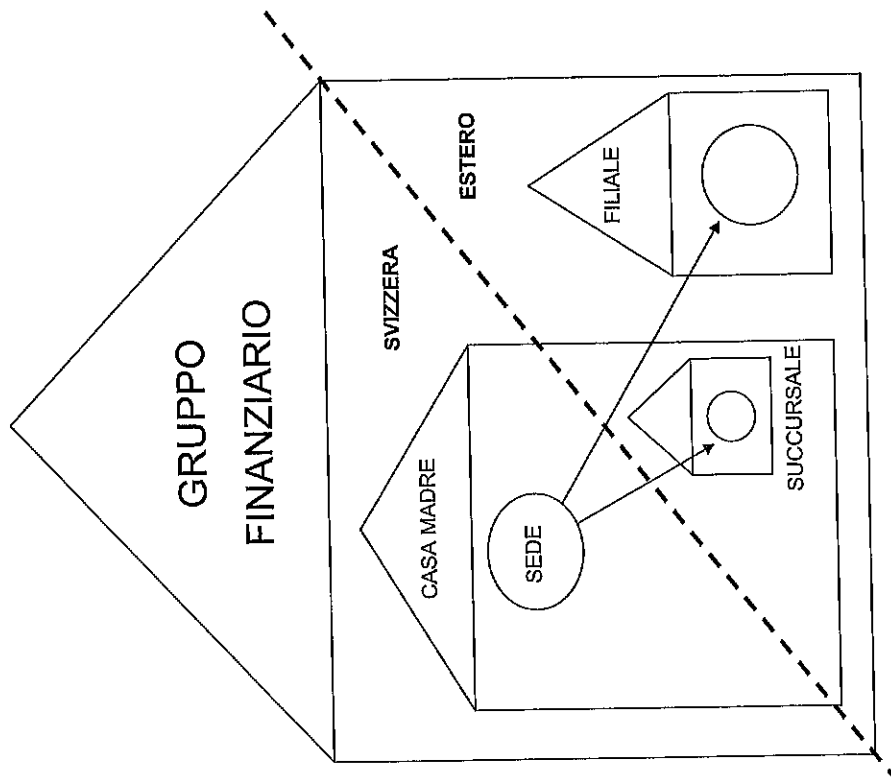


TABELLA 5

**INFORMAZIONI REPERIBILI  
PRESSO LA SEDE DEL GRUPPO FINANZIARIO**



Nello schema si rappresenta un gruppo finanziario (art. 3f LBCR) con sede del gruppo e casa madre in Svizzera ed una succursale ed una filiale all'estero. I cerchi rappresentano i conti di cui il cliente è titolare o avente diritto economico. Verificare la reperibilità dei dati presso il Group Compliance, consulenti alla gestione, Servizio Marketing, Servizio Referrals, Servizio Borsa, ecc.

TABELLA 6

**INDAGINI E SEQUESTRI DI AUTORITÀ SVIZZERE  
IN UN GRUPPO FINANZIARIO SVIZZERO**

| provvedimento<br>coercitivo                     | in territorio<br>svizzero | in territorio estero |                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
|                                                 |                           | presso la succursale | presso la filiale |
| Indagine CFB                                    |                           |                      |                   |
| per scopi interni                               | X                         | X                    | X                 |
| per rogatoria                                   | X                         | X                    | X                 |
| richiesta<br>di informazioni<br>e testimonianze |                           |                      |                   |
| penale                                          | X                         | X                    | O                 |
| civile                                          | X                         | X                    | O                 |
| sequestro<br>di documenti                       |                           |                      |                   |
| penale                                          | X                         | O                    | O                 |
| civile                                          | X                         | O                    | O                 |
| sequestro di beni                               |                           |                      |                   |
| penale                                          | X                         | O                    | O                 |
| civile                                          | X                         | X                    | O                 |

art. 271 LEF

TABELLA 7

SEQUESTRO IN UN PROCEDIMENTO PENALE SVIZZERO  
PRESSO ENTITÀ ESTERE DI BANCA SVIZZERA

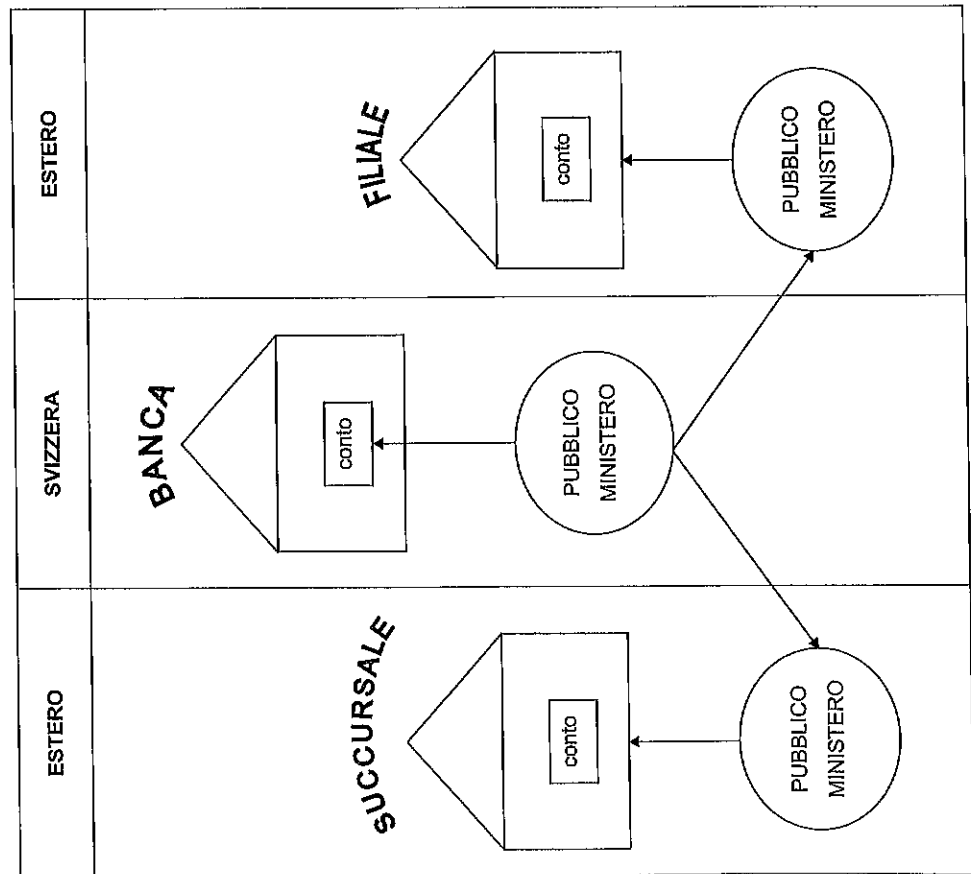


TABELLA 8

SEQUESTRO CIVILE (271 LEF) A CARICO DI UN DEBITORE  
PRESSO ENTITÀ ESTERE DI BANCA SVIZZERA

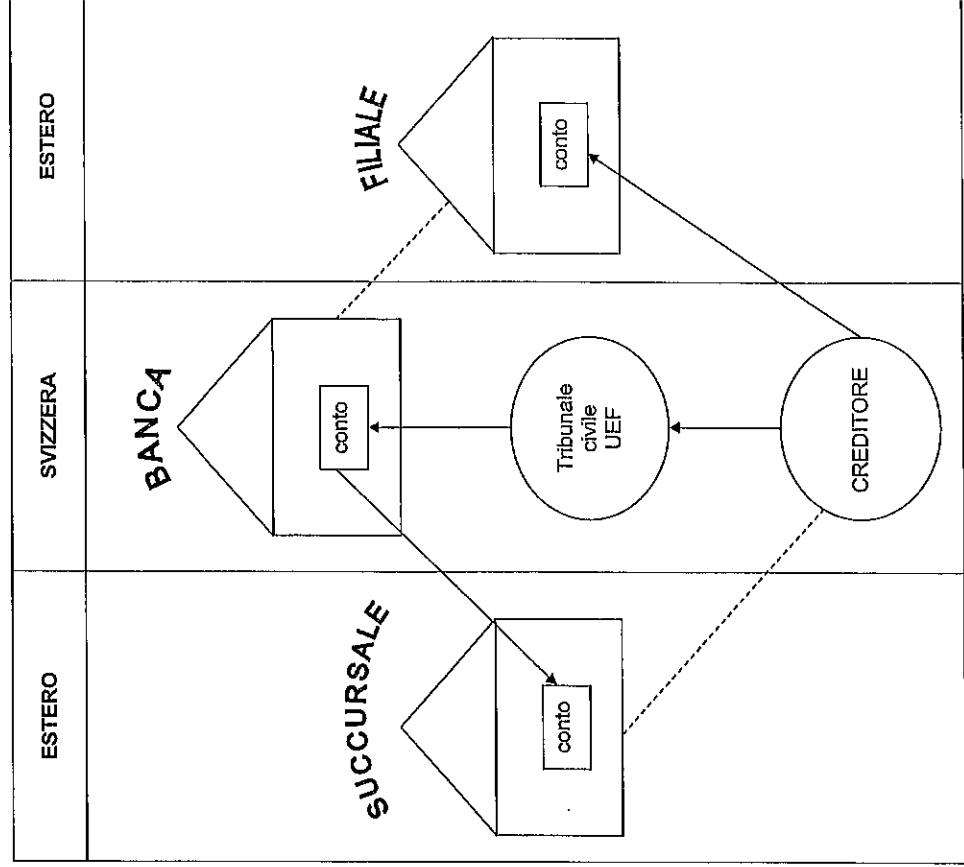
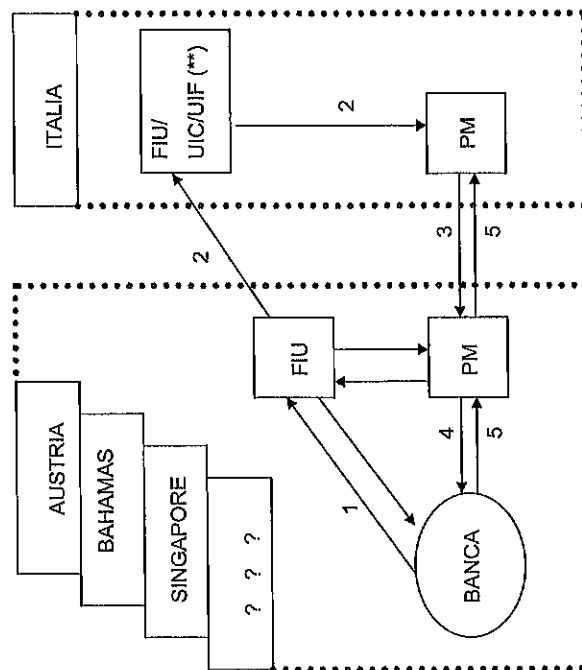


TABELLA 9

**COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
FRA AUTORITÀ ANTIRICICLAGGIO(\*)  
(FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT/FIU)**



(\*) Sulla base di casi constatati nel 2007/2008

(\*\*) UIC sta per Ufficio Italiano Cambi, le cui funzioni vennero riprese dall'UIF (Ufficio Informazioni finanziarie)

1. Segnalazione spontanea e blocco dei conti da parte della banca offshore
2. Segnalazione fra FIU e al PM
3. Rogatoria giudiziaria fra Pubblici Ministeri
4. Sequestro giudiziario degli averi e richiesta di documenti presso la banca offshore
5. Esecuzione della rogatoria giudiziaria da parte del PM

## Gli Autori

PETER NOBEL, Avvocato, Studio legale Nobel & Hug, Professore alle Università di Zurigo e San Gallo e già membro della Commissione federale delle banche.

RAFFAELE ROSSETTI, Avvocato, Studio legale Law and Finance e già Capo compiti speciali – Autorizzazioni/Fondi d'investimento presso la Commissione federale delle banche.

PAOLO BERNASCONI, Avvocato e Notaio, Studio legale Bernasconi Martinelli Alippi & Partners, Professore al Centro di Studi Bancari, prof. em. all'Università di San Gallo, Membro della Commissione di sorveglianza dell'Associazione Svizzera dei Banchieri sulla Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche, Presidente del Tribunale d'onore dell'Associazione svizzera dei gestori di patrimoni.